Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 134

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Martedì, 21 maggio 1963 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, Via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1963

LEGGE 2 marzo 1963, n. 674.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952 . . . . . Pag. 2705

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1963.
Nomina di un membro della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale . . . . Pag. 2715

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1963.
Sostituzione di componenti la Commissione centrale delle imposte . . . . Pag. 2715

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1963.
Sostituzione di alcuni membri del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » . . . . Pag. 2716

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 1963.
Modifiche nella composizione della Commissione per il conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro » . . . . Pag. 2716

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1963.
Nomina del presidente e dei componenti del Comitato per l'esame di questioni attinenti alla gestione dell'ammasso volontario del risone di produzione 1962 . Pag. 2717

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1963.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria ad istituire un elenco autorizzato degli spedizionieri . . . . Pag. 2717

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1963.
Autorizzazione alla Banca cooperativa di Bologna, con sede in Bologna, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Zola Predosa (Bologna) . . . Pag. 2717

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1963.
Modalità relative all'incorporazione del Monte di credito su pegno di Cosenza, di 2ª categoria, con sede in Cosenza, nella Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza . . . . . Pag. 2718

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1963.
Attribuzione di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari ad alcuni organismi cooperativi Pag. 2718

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1963.
Attribuzione di salari medi e periodi di occupazione media ai fini degli assegni familiari ad alcune cooperative di autotrasportatori . . . Pag. 2719

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1963.
Determinazione delle retribuzioni ai fini del calcolo delle pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ai propri iscritti Pag. 2720

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1963.
Approvazione di una modifica di condizioni particolari di polizza, presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali intercontinentale, con sede in Roma . Pag. 2720

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1963.
Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Frosinone . . . . Pag. 2720

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1963.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano . . . . Pag. 2721

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1963.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Anucalcium » categoria supposte pediatriche della ditta Saita di Milano. (Decreto di revoca n. 3880/R) . . . . Pag. 2721

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1963.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Iodarson calcico » categoria sciroppo flacone 200 gr. della ditta Farmaceutici Benros di Milano. (Decreto di revoca n. 3881/R). Pag. 2721

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1963.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Supervit » sciroppo con tappo contenitore della ditta Lab. farmaceutico Colli, con sede in Sondalo (Sondrio). (Decreto di revoca n. 3884/R). Pag. 2722

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1963.
Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Polivitamin Vita 4 » sciroppo della ditta Lab. chimico Emmebi, con sede in Genova. (Decreto di revoca n. 3883/R) . . . . Pag. 2722

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1963.
Riconoscimento definitivo di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di San Giovanni Rotondo (Foggia) . . . . Pag. 2723

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Comitato interministeriale dei prezzi: Provvedimento n. 1023 del 15 maggio 1963. Prezzo dei giornali quotidiani . . . Pag. 2723

Ministero degli affari esteri - Comunità Europea dell'Energia Atomica: Comunicazione alle imprese dei Paesi della Comunità interessate all'esecuzione di lavori di attrezzatura (63/20/Euratom) . . . . Pag. 2723

Ministero degli affari esteri - Comunità Europee:

Bando di gara n. 286, relativo alla strada d'accesso allo « Hameau du Grand-Ilet » - comune di Salazie (Riunione). Pag. 2724

Bando di gara n. 287, relativo all'ampliamento del Centro di tirocinio per ragazzi a Bougie (Dipartimento di Sétif) Algeria . . . . Pag. 2724

Bando di gara n. 288, relativo all'ampliamento del Centro di tirocinio per ragazzi a Tlemcen in Algeria . Pag. 2724

Ministero di grazia e giustizia:

Trasferimento di notai . . . . Pag. 2724

Revoca di trasferimento di notai . . . . . Pag. 2725

Ministero della pubblica istruzione: Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Capua ad accettare una donazione . . . . . . Pag. 2725

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Montefalcone Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2725

Autorizzazione al comune di Torrecuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2725

Autorizzazione al comune di Voltido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2725

Autorizzazione al comune di Campagnola Cremasca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2725

Autorizzazione al comune di Drizzona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2725

Autorizzazione al comune di Tocco Caudio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2725

Autorizzazione al comune di San Nazzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 2725

Autorizzazione al comune di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2726

Autorizzazione al comune di Sant'Agata dei Goti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2726

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2726

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2726

Autorizzazione al comune di Telese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2726

Autorizzazione al comune di Badia Tedalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 2726

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2726

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2726

Autorizzazione al comune di Anghiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2726

Autorizzazione al comune di San Giovanni Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2726

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2726

Autorizzazione al comune di Casola in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2726

Autorizzazione al comune di Montefiore Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 2726

Autorizzazione al comune di Pratovecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 2726

Autorizzazione al comune di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2727

Autorizzazione al comune di Lucignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2727

Autorizzazione al comune di Montemignaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2727

Autorizzazione al comune di Castiglion Fibocchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2727

Autorizzazione al comune di Foiano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2727

Autorizzazione al comune di Stia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . . . . Pag. 2727

Autorizzazione al comune di Castelfocognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 2727

Autorizzazione al comune di Capolona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2727

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2727

Autorizzazione al comune di Monterosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2727

Autorizzazione al comune di Vitorchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 2727

Autorizzazione al comune di Vallerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2727

Autorizzazione al comune di Tessennano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2727

Autorizzazione al comune di Soriano nel Cimino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2727

Autorizzazione al comune di Proceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2728

Autorizzazione al comune di Sestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2728

Autorizzazione al comune di San Giovanni Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2728

Autorizzazione al comune di Monteriggioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 2728

Autorizzazione al comune di Pienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2728

Autorizzazione al comune di Chiusdino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2728

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Berardenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2728

Autorizzazione al comune di Rocca San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2728

Autorizzazione al comune di Rosello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2728

Autorizzazione al comune di San Giovanni Lipioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2728

Autorizzazione al comune di Ari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . . . Pag. 2728

Autorizzazione al comune di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2728

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 2728

Autorizzazione al comune di Castiglione d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2728

Autorizzazione al comune di Pietralunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2729

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2729

Autorizzazione al comune di Passignano sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2729

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2729

Autorizzazione al comune di Nocera Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2729

Autorizzazione al comune di Montone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2729

Autorizzazione al comune di Montecastello Vibio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2729

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2729

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2729

Autorizzazione al comune di Marsciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2729

Autorizzazione al comune di Roccamontepiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2729

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2729

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2729

Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2729

Autorizzazione al comune di Quadri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2730

Autorizzazione al comune di Perano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 2730

Autorizzazione al comune di Santa Maria Imbaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2730

Autorizzazione al comune di Rapino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2730

Autorizzazione al comune di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 2730

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2730

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2730

Autorizzazione al comune di Palena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 2730

Autorizzazione al comune di San Fele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 2730

Autorizzazione al comune di San Chirico Raparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2730

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo le Fratte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2730

Autorizzazione al comune di San Martino d'Agri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2730

Autorizzazione al comune di Sarconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 2730

Autorizzazione al comune di Nemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2730

Autorizzazione al comune di Noepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2731

Autorizzazione al comune di Oppido Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 Pag. 2731

Autorizzazione al comune di Palazzo San Gervasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 2731

Autorizzazione al comune di Picerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 2731

Avvisi di rettifica . . . . Pag. 2731

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 2731

Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Riforma fondiaria: Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria. Pag. 2732

Ministero dei lavori pubblici:

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto . . . . . Pag. 2732

Nomina del direttore generale dell'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), con sede in Roma. Pag. 2732

Ministero dell'industria e del commercio: Spostamento del periodo di svolgimento della « I Fiera internazionale delle comunicazioni marittime, fluviali, lacuali e delle telecomunicazioni » e del « X Salone internazionale dell'aeronautica », di Genova . . . . Pag. 2732

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . Pag. 2732

Ministero di grazia e giustizia:

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Milano . . . . Pag. 2734

Sostituzione del presidente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Potenza . . . . Pag. 2734

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Roma . . . . . Pag. 2734

Sostituzione del segretario della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti . . . . Pag. 2734

Ministero della difesa-Marina: Concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario militare marittimo Pag. 2735

Ministero dei lavori pubblici - Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio: Concorso nazionale per la ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione del nuovo Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Roma . . Pag. 2738

Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Istituto nazionale della previdenza sociale:

Concorso, per titoli e per esami, a un posto di fisico capo presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (ruolo « fisici » del personale degli Istituti sanitari) . . . . . Pag. 2739

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca . Pag. 2742

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche. Pag. 2742

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca . . . . Pag. 2742

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca. Pag. 2743

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca. Pag. 2743

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a venti posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di geometra. Pag. 2744

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquantacinque posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a canditati muniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado . . . . . Pag. 2744

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale . . . . Pag. 2744

Sostituzione di membri della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quattro posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica. Pag. 2745

Ministero della pubblica istruzione:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a direttrice dell'Educandato femminile dello Stato di Udine . . . . Pag. 2745

Diario delle prove scritte del concorso per esami a otto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Segreterie universitarie . . . Pag. 2745

Avviso di rettifica . . . . Pag. 2745

Regione della Valle d'Aosta: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Regione al 30 novembre 1962 . . Pag. 2745

Ufficio medico provinciale di Teramo: Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo . . . . Pag. 2746

Ufficio medico provinciale di Milano:

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano . . Pag. 2746

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano. Pag. 2747

Ufficio medico provinciale di Catania: Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania Pag. 2747

Ufficio medico provinciale di Ascoli Piceno: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno. Pag. 2747

Ufficio medico provinciale di Terni: Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per l'apertura di farmacie nella provincia di Terni . . Pag. 2747

Ufficio veterinario provinciale di Arezzo: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo . . . . Pag. 2748

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 marzo 1963, n. 674.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa ai danni causati a terzi da aeromobili stranieri sulla superficie, adottata a Roma il 7 ottobre 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 33 della Convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — PICCIONI — BOSCO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

Convenzione relativa ai danni causati a terzi alla superficie da aeromobili stranieri con Atto finale e allegati (Roma, 7 ottobre 1962).

CONVENTION RELATIVE AUX DOMMAGES CAUSÉS AUX TIERS À LA SURFACE PAR DES AÉRONEFS ÉTRANGERS

Les Etats signataires de la présente Convention,

Animés du désir d'assurer une indemnisation équitable aux personnes ayant subi les dommages causés à la surface par des aéronefs étrangers, tout en limitant d'une manière raisonnable l'étendue des responsabilités encourues pour de tels dommages afin de ne pas entraver le développement du transport aérien international, et également

Convaincus de la nécessité d'unifier dans la plus large mesure possible, au moyen d'une Convention internationale, les règles applicables dans les divers Pays du monde aux responsabilités encourues pour de tels dommages,

Ont designé à cet effet les plénipotentiaires soussignés, qui dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I

Principes de responsabilité

Article premier

1. Toute personne qui subit un dommage à la surface a droit à réparation dans les conditions fixées par la présente Convention, par cela seul qu'il est établi que le dommage provient d'un aéronef en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant de celui-ci. Toutefois, il n'y a pas lieu à réparation, si le dommage n'est pas la conséquence directe du fait qui l'a produit, ou s'il résulte du seul fait du passage de l'aéronef à travers l'espace aérien conformément aux règles de circulation aérienne applicables.

2. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où la force motrice est employée pour décoller jusqu'au moment où l'atterrissage a pris fin. Lorsqu'il s'agit d'un aérostat, l'expression « en vol » s'applique à la période comprise entre le moment où cet aérostat est détaché du sol et celui où il y est à nouveau fixé.

Article 2

1. L'obligation de réparer le dommage visé à l'article premier de la présente Convention incombe à l'exploitant de l'aéronef.

2. (*a*) Aux fins de la présente Convention, l'exploitant est celui qui utilise l'aéronef au moment où le dommage est survenu. Toutefois, est réputé être l'exploitant celui qui, ayant conféré directement ou indirectement le droit d'utiliser l'aéronef, s'est réservé la direction de sa navigation.

(*b*) Est réputé utiliser un aéronef celui qui en fait usage personnellement ou par l'intermédiaire de ses préposés agissant au cours de l'exercice de leurs fonctions, que ce soit ou non dans les limites de leurs attributions.

3. Le propriétaire inscrit au registre d'immatriculation est présumé être l'exploitant et est responsable comme tel, à moins qu'il ne prouve, au cours de la procédure tendant à apprécier sa responsabilité, qu'une autre personne est l'exploitant, et qu'il ne prenne alors, pour autant que la procédure le permette, les mesures appropriées pour mettre en cause cette personne.

Article 3

Lorsque la personne qui était l'exploitant au moment où le dommage est survenu n'avait pas le droit exclusif d'utiliser l'aéronef pour une période de plus de quatorze jours calculés à partir du moment où le droit d'utiliser l'aéronef a pris naissance, celui qui l'a conféré est solidairement responsable avec elle, chacun d'eux étant tenu dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention.

Article 4

Si une personne utilise un aéronef sans le consentement de celui qui a le droit de diriger sa navigation, ce dernier, à moins qu'il ne prouve qu'il a apporté les soins requis pour éviter cet usage, est solidairement responsable avec l'usager illégitime du dommage don-

nant lieu à réparation aux termes de l'article premier, chacun d'eux étant tenu dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention.

Article 5

La personne dont la responsabilité serait engagée aux termes de la présente Convention n'aura pas l'obligation de réparer le dommage si celui-ci est la conséquence directe d'un conflit armé ou de troubles civils ou si cette personne a été privée de l'usage de l'aéronef par un acte de l'autorité publique.

Article 6

1. La personne dont la responsabilité serait engagée aux termes de la présente Convention n'aura pas l'obligation de réparer le dommage si elle prouve que ce dommage est dû exclusivement à la faute de la personne ayant subi le dommage ou de ses préposés. Si la personne responsable prouve que le dommage a été causé en partie par la faute de la presonne ayant subi le dommage ou de ses préposés, la réparation doit être réduite dans la mesure où cette faute a contribué au dommage. Toutefois, il n'y a pas lieu à exonération ou réduction si, en cas de faute de ses préposés, la personne ayant subi le dommage prouve que ceux-ci ont agi en dehors des limites de leurs attributions.

2. En cas d'action intentée par une personne, en réparation d'un préjudice résultant de la mort d'une autre personne ou des lésions qu'elle a subies, la faute de celle-ci ou de ses préposés a aussi les effets prévus au paragraphe précédent.

Article 7

Lorsque deux ou plusieurs aéronefs en vol sont entrés en collision ou se sont gênés dans leurs évolutions et que des dommages donnant lieu à réparation aux termes de l'article premier en sont résultés, ou lorsque deux ou plusieurs aéronefs ont causé de tels dommages conjointement, chacun des aéronefs est considéré comme ayant causé le dommage et l'exploitant de chacun d'eux est responsable dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention.

Article 8

Les personnes visées au paragraphe 3 de l'article 2 et aux articles 3 et 4 peuvent opposer tous les moyens de défense qui appartiennent à l'exploitant aux termes de la présente Convention.

Article 9

L'exploitant, le propriétaire, toute personne responsable en vertu des articles 3 ou 4 ou leurs préposés n'encourent d'autre responsabilité, en ce qui concerne les dommages provenant d'un aéronef en vol ou d'une personne ou d'une chose tombant de celui-ci, que celle expressément prévue par la présente Convention. Cette disposition ne s'applique pas à la personne qui a eu l'intention délibérée de provoquer un dommage.

Article 10

La présente Convention ne préjuge en aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne.

CHAPITRE II

Etendue de la responsabilité

Article 11

1. Sous réserve des dispositions de l'article 12, le montant de la réparation due par l'ensemble des personnes responsables aux termes de la présente Convention pour un dommage donnant lieu à réparation aux termes de l'article premier, ne pourra excéder, par aéronef et par événement:

(*a*) 500.000 francs pour les aéronefs dont le poids est inférieur ou égal à 1000 kilogrammes;

(*b*) 500.000 francs plus 400 francs par kilogramme excédant 1000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 1000 kilogrammes et inférieur ou égal à 6000 kilogrammes;

(*c*) 2.500.000 francs plus 250 francs par kilogramme excédant 6000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 6000 kilogrammes et inférieur ou égal à 20.000 kilogrammes;

(*d*) 6.000.000 de francs plus 150 francs par kilogramme excédant 20.000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 20.000 kilogrammes et inférieur ou égal à 50.000 kilogrammes;

(*e*) 10.500.000 francs plus 100 francs par kilogramme excédant 50.000 kilogrammes pour les aéronefs dont le poids est supérieur à 50.000 kilogrammes.

2. La responsabilité en cas de mort ou de lésions ne pourra excéder 500.000 francs par personne tuée ou lésée.

3. Par « poids » il faut entendre le poids maximum de l'aéronef autorisé au décollage par le certificat de navigabilité, non compris les effets du gaz de gonflage s'il y a lieu.

4. Les sommes indiquées en francs dans le présent article sont considérées comme se rapportant à une unité monétaire constituée par 65 ½ milligrammes d'or au titre de 900 millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaies nationales autres que la monnaie-or s'effectuera, s'il y a eu une instance judiciaire, suivant la valeur-or de ces monnaies à la date du jugement ou, dans le cas prévu à l'article 14, à la date de la répartition.

Article 12

1. Si la personne qui subit le dommage prouve que le dommage a été causé par un acte ou une omission délibérée de l'exploitant ou de ses préposés, avec l'intention de provoquer un dommage, la responsabilité de l'exploitant est illimitée, pourvu, que dans le cas d'un acte ou d'une omission délibérée de préposés, il soit également prouvé que les préposés ont agi au cours de l'exercice de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions.

2. Lorsqu'une personne s'empare d'un aéronef d'une manière illicite et l'utilise sans le consentement de la personne qui a le droit de l'utiliser, sa responsabilité est illimitée.

Article 13

1. Lorsque, en vertu des dispositions des articles 3 ou 4, plusieurs personnes sont responsables d'un dommage ou lorsque le propriétaire inscrit au registre d'immatriculation qui n'était pas l'exploitant est ren-

du responsable comme tel selon les dispositions du paragraphe 3 de l'article 2, les personnes qui ont subi le dommage ne peuvent prétendre à une indemnité totale supérieure à l'indemnité la plus élevée qui peut être, en vertu des dispositions de la présente Convention, mise à la charge de l'une quelconque des personnes responsables.

2. En cas d'application des dispositions de l'article 7, la personne qui subit le dommage peut être indemnisée jusqu'à concurrence du montant cumulé des plafonds d'indemnité correspondant à chacun des aéronefs en question, mais aucun exploitant n'est responsable pour une somme supérieure à la limite applicable à son aéronef, à moins que sa responsabilité ne soit illimitée aux termes de l'article 12.

Article 14

Si le montant total des indemnités fixées excède la limite de responsabilité applicable en vertu des dispositions de la présente Convention, les règles suivantes sont appliquées, en tenant compte des dispositions du paragraphe 2 de l'article 11:

(*a*) Si les indemnités concernent soit uniquement des pertes de vie humaine ou des lésions, soit uniquement des dommages causés aux biens, elles font l'objet d'une réduction proportionnelle à leur montant respectif.

(*b*) Si les indemnités concernent à la fois des pertes de vie humaine ou des lésions et des dommages aux biens, la moitié du montant de la somme à distribuer est affectée par priorité à la réparation des pertes de vie humaine et des lésions et, en cas d'insuffisance, répartie proportionnellement au montant respectif des dommages dont il s'agit. Le solde de la somme à distribuer est réparti proportionnellement à leur montant entre les indemnités concernant les dommage matériels et, s'il y a lieu, la partie non réglée des indemnités concernant les pertes de vie humaine et les lésions.

Chapitre III

Sûretés destinées
a couvrir la responsabilité de l'exploitant

Article 15

1. Tout Etat contractant peut exiger que la responsabilité de l'exploitant d'un aéronef immatriculé dans un autre Etat contractant soit assurée à concurrence des limites de responsabilité applicables aux termes de l'article 11 pour les dommages donnant lieu à réparation aux termes de l'article premier et pouvant survenir sur son territoire.

2. (*a*) L'assurance doit être considérée comme satisfaisante lorsqu'elle a été contractée aux conditions de la présente Convention auprès d'un assureur autorisé à cet effet, conformément aux lois de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef ou de l'Etat où l'assureur à son domicile ou son principal établissement, et dont la solvabilité a été vérifiée par l'un ou l'autre de ces Etats.

(*b*) Lorsqu'une assurance a été exigée par un Etat conformément au paragraphe 1 du présent article, et que les indemnités allouées par un jugement définitif rendu dans cet Etat n'ont pas été payées dans la monnaie de cet Etat, malgré que la demande en ait été faite, tout Etat contractant peut refuser de considérer l'assureur comme solvable jusqu'à ce que le paiement ait été effectué.

3. Nonobstant le paragraphe 2 ci-dessus, l'Etat survolé peut refuser de considérer comme satisfaisante l'assurance contractée auprès d'un assureur qui n'a pas été autorisé à cet effet dans un Etat contractant.

4. A la place de l'assurance, l'une des sûretés énumérées ci-après sera considérée comme satisfaisante si elle est constituée conformément à l'article 17:

(*a*) un dépôt en espèces effectué dans une caisse publique d'un Etat contractant dans lequel l'aéronef est immatriculé, ou dans une banque autorisée à cet effet par cet Etat contractant;

(*b*) une garantie fournie par une banque autorisée à cet effet et dont la solvabilité a été vérifiée par l'Etat contractant où l'aéronef est immatriculé;

(*c*) une garantie fournie par l'Etat contractant où l'aéronef est immatriculé à condition que cet Etat s'engage à ne pas se prévaloir d'une immunité de juridiction en cas de litige concernant cette garantie.

5. Sous réserve du paragraphe 6 du présent article, l'Etat survolé peut aussi exiger que l'aéronef ait à son bord un certificat délivré par l'assureur, attestant que l'assurance a été contractée conformément aux dispositions de la présente Convention, et spécifiant la personne ou les personnes dont la responsabilité est garantie par cette assurance, ainsi qu'un certificat émanant de l'autorité qualifiée de l'État d'immatriculation de l'aéronef ou de l'Etat où l'assureur a son domicile ou son principal établissement, attestant la solvabilité de l'assureur. Si une autre sûreté a été fournie, conformément au paragraphe 4 du présent article, un certificat en justifiant doit être délivré par l'autorité qualifiée de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef.

6. Le certificat visé au paragraphe 5 du présent article ne doit pas nécessairement se trouver à bord de l'aéronef, si une copie certifiée conforme a été déposée auprès de l'autorité qualifiée désignée par l'Etat survolé où, si elle en accepte la charge, auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, qui en fournira duplicata à tous les Etats contractants.

7. (*a*) Lorsque l'Etat survolé a de sérieuses raisons de douter de la solvabilité de l'assureur ou d'une banque fournissant une garantie aux termes du paragraphe 4 du présent article, il peut exiger des preuves complémentaires de solvabilité. En cas de contestation sur le mérite de ces preuves, le différend opposant les Etats intéressés sera soumis, à la demande de l'un de ces Etats, à un tribunal arbitral, qui sera soit le Conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, soit un tribunal arbitral constitué d'accord entre les Etats intéressés.

(*b*) L'assurance ou la garantie est provisoirement considérée comme valable par l'Etat survolé tant que ce tribunal n'a pas statué.

8. Les sûretés exigées en vertu du présent article doivent être notifiées au Secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, qui en informera chaque Etat contractant.

9. Aux fins du présent article, le terme « assureur » s'applique également à un groupe d'assureurs, et aux fins du paragraphe 5 du présent article, l'expression

« autorité qualifiée d'un Etat » comprend l'autorité qualifiée de la plus haute subdivision politique de cet Etat chargée de contrôler l'activité de l'assureur.

Article 16

1. L'assureur ou toute autre personne garantissant, conformément à l'article 15, la responsabilité de l'exploitant ne peut opposer aux demandes d'indemnités fondées sur la présente Convention, outre les moyens de défense appartenant à l'exploitant et ceux fondés sur une falsification de documents, que les moyens de défense ci-après:

(a) le dommage est survenu après que la sûreté a cessé d'être en vigueur. Toutefois, si la garantie expire pendant la durée du voyage elle est prolongée jusqu'au premier atterrissage spécifié dans le plan de vol, mais pas au delà de vingtquatre heures. Si la garantie cesse d'être valable pour une autre raison que l'échéance du terme ou un changement d'exploitant, elle sera continuée pendant quinze jours à compter de la notification par l'assureur ou le garant à l'autorité qualifiée qui a émis le certificat, que la sûreté a cessé d'être valable ou jusqu'au retrait effectif du certificat de l'assureur ou du certificat de garantie exigé aux termes du paragraphe 5 de l'article 15, au cas où ce retrait serait intervenu avant l'expiration du délai de quinze jours;

(b) le dommage est survenu en dehors des limites territoriales prévues par la sûreté, à moins que le vol en dehors de ces limites n'ait eu pour cause la force majeure, l'assistance justifiée par les circonstances, ou une faute de pilotage, de conduite ou de navigation.

2. L'Etat qui a délivré un certificat conformément au paragraphe 5 de l'article 15 doit, lorsque l'assurance ou la garantie a cessé d'être en vigueur pour d'autres raisons que l'échéance du terme, en donner notification aussitôt que possible aux Etats contractants intéressés.

3. Lorsqu'un certificat d'assurance ou d'une autre sûreté est exigé aux termes du paragraphe 5 de l'article 15, et qu'il y a eu changement d'exploitant pendant la durée de la validité de la sûreté, celle-si s'applique à la responsabilité du nouvel exploitant conformément aux dispositions de la présente Convention, à moins que la responsabilité de celui-ci ne soit déjà garantie par une autre sûreté ou que cet exploitant ne soit un usager illégitime. Toutefois, cette prolongation de validité ne s'étendra pas au-delà de quinze jours à compter du moment où l'assureur ou le garant notifie à l'autorité qualifiée de l'Etat qui a délivré le certificat que la sûreté a cessé d'être valable, ou, en cas de retrait effectif du certificat de l'assureur visé au paragraphe 5 de l'article 15, au delà du jour de ce retrait, s'il intervient avant l'expiration du délai de quinze jours.

4. La prolongation de validité de la sûreté prévue par les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'en faveur de la personne qui a subi le dommage.

5. Sans préjudice de l'action directe qu'elle peut exercer en vertu de la législation applicable au contrat d'assurance ou de garantie, la personne qui a subi le dommage ne peut intenter une action directe contre l'assureur ou le garant que dans les cas suivants:

(a) quand la validité de la sûreté est prolongée, suivant les dispositions du paragraphe 1 (a) et (b) du présent article;

(b) quand l'exploitant est déclaré en état de faillite.

6. En dehors des moyens de défense spécifiés au paragraphe 1 du présent article, l'assureur ou toute autre personne garantissant la responsabilité de l'exploitant ne peut, en cas d'action directe intentée en application de la présente Convention par la personne qui a subi le dommage, se prévaloir d'aucune cause de nullité ni d'une faculté de résiliation rétroactive.

7. Les dispositions du présent article ne préjugent pas la question de savoir si l'assureur ou le garant a ou non un droit de recours contre une autre personne.

Article 17

1. Si une sûreté est fournie conformément au paragraphe 4 de l'article 15, elle doit être affectée spécialement et par préférence au paiement des indemnités dues en vertu des dispositions de la présente Convention.

2. La sûreté est considérée comme suffisante si, dans le cas d'un exploitant d'un seul aéronef, elle est de montant égal à la limite applicable conformément aux dispositions de l'article 11 et, dans le cas d'un exploitant de plusieurs aéronefs, si elle est de montant au moins égal au total des limites de responsabilité applicables aux deux aéronefs auxquels s'appliquent les limites les plus élevées.

3. Dès qu'une demande d'indemnité a été notifiée à l'exploitant, la sûreté devra être portée à un montant égal au total des deux sommes ci-après:

(a) le montant de la sûreté exigible aux termes du paragraphe 2 du présent article, et

(b) le montant de la demande, pour autant que celle-ci ne dépasse pas la limite de responsabilité applicable.

Le supplément de sureté devra être maintenu jusqu'au moment où la demande aura été réglée ou définitivement rejetée.

Article 18

Toute somme due à un exploitant par un assureur ne pourra faire l'objet d'une saisie ou d'une mesure d'exécution de la part des créanciers de l'exploitant tant que les créances des tiers lésés aux termes de la présente Convention n'auront pas été éteintes.

CHAPITRE IV

Règles de procédure et délais

Article 19

Si la personne qui a subi le dommage n'a pas intenté une action en réparation contre l'exploitant ou si elle ne lui a pas notifié sa demande d'indemnité dans un délai de six mois à compter du jour où est survenu le fait qui a produit le dommage, le demandeur n'a droit à indemnité que sur la part non distribuée de l'indemnité dont l'exploitant reste tenu, après complet règlement de toutes les demandes présentées au cours dudit délai.

Article 20

1. Les actions judiciaires exercées en vertu des dispositions de la présente Convention sont portées devant les tribunaux de l'Etat contractant où est survenu le dommage. Néanmoins, par entente entre un ou plusieurs demandeurs et un ou plusieurs défendeurs, les actions peuvent être portées devant les tribunaux de tout autre Etat contractant, sans que ces procédures puissent avoir d'effet à l'égard des droits des personnes qui intentent une action dans l'Etat où le dommage est survenu. Les parties peuvent aussi soumettre leur différend à l'arbitrage dans l'un quelconque des Etats contractants.

2. Chaque Etat contractant prendra toutes mesures nécessaires pour que la procédure soit notifiée au défendeur et à toutes autres parties intéressées et que ceux-ci puissent défendre leurs intérêts dans des conditions adéquates et équitables.

3. Chaque Etat contractant, dans la mesure du possible, fera en sorte qu'un seul tribunal statue au cours d'un seul procès sur toutes les actions visées au paragraphe 1 du présent article et se rapportant à un même evenement.

4. Lorsqu'un jugement définitif est prononcé même par défaut par le tribunal compétent en conformité des dispositions de la présente Convention et que l'exécution peut en être demandée dans les formes prévues par la loi de ce tribunal, ce jugement, après accomplissement des formalités prescrites par la loi de l'Etat contractant ou de tout territoire, Etat ou province faisant partie dudit Etat contractant dans lequel l'exécution est demandée, est exécutoire:

(*a*) soit dans l'Etat contractant où la partie qui succombe a son domicile ou son siège principal;

(*b*) soit dans tout autre Etat contractant où la partie qui succombe a des biens, lorsque les biens existant dans l'Etat visé à l'alinéa (*a*) ou dans l'Etat où le jugement a été rendu ne permettent pas d'assurer l'exécution du jugement.

5. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du present article, l'exécution du jugement peut être refusée si la preuve de l'un des faits suivants est apportée au tribunal saisi de la demande d'exécution:

(*a*) le jugement a été rendu par défaut et le défendeur n'a pas eu connaissance de l'action intentée contre lui en temps utile pour pouvoir y répondre;

(*b*) le défendeur n'a pu défendre ses intérêts dans des conditions adéquates et équitables;

(*c*) le jugement se rapporte à un litige qui a déjà fait l'objet, entre les mêmes parties, d'un jugement ou d'une sentence arbitrale qui, d'après la loi de l'Etat ou l'exécution est demandée, est reconnu comme ayant l'autorité de la chose jugée;

(*d*) le jugement a été obtenu par des manœuvres frauduleuses de l'une ou l'autre partie;

(*e*) la personne qui demande l'exécution n'a pas qualité pour le faire.

6. La revision de l'affaire au fond n'est pas admise dans une procédure d'exécution intentée conformément au paragraphe 4 du présent article.

7. L'exécution peut être également refusée si le jugement est contraire à l'ordre public de l'Etat où l'exécution est demandée.

8. Si, dans une procédure engagée conformément au paragraphe 4 du présent article, l'exécution d'un jugement a été refusée pour l'un des motifs énumérés aux alinéas (*a*), (*b*) ou (*d*) du paragraphe 5 ou au paragraphe 7 du présent article, le demandeur a le droit de porter une nouvelle action judiciaire devant les tribunaux de l'Etat où l'exécution a été refusée. La décision à intervenir ne pourra allouer une indemnité telle que la totalité des indemnités attribuées dépasse la limite de responsabilité applicable en vertu des dispositions de la présente Convention. Dans cette nouvelle action, le jugement antérieur ne pourra constituer un moyen de défense que dans la mesure où il a été exécuté. Le jugement antérieur cesse d'être exécutoire à partir du moment où la nouvelle action est engagée.

Nonobstant les dispositions de l'article 21, le droit d'engager une nouvelle action aux termes du présent paragraphe se prescrira par une année à compter de la date à laquelle le demandeur à reçu notification du refus d'exécution du jugement.

9. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4 du présent article, le tribunal saisi de la demande d'exécution refusera l'exécution de tout jugement rendu par un tribunal d'un Etat autre que celui où est survenu le dommage tant que tous les jugements rendus dans ce dernier Etat n'auront pas été exécutés.

Il la refusera également tant que des jugements définitifs n'ont pas été rendus sur toutes les actions intentées dans l'Etat où le dommage est survenu par les personnes ayant observé le délai prévu à l'article 19, si le défendeur prouve que l'ensemble des indemnités qui pourraient être allouées par ces jugements dépasserait la limite de responsabilité applicable en vertu des dispositions de la présente Convention.

De même, en cas d'actions intentées par les personnes ayant observé le délai prévu à l'article 19, dans l'Etat où le dommage est survenu, lorsque le montant global des condamnations dépasse la limite de responsabilité applicable, ce tribunal n'ordonnera pas l'exécution avant que les indemnités aient été réduites conformément aux dispositions de l'article 14.

10. Lorsqu'un jugement est rendu exécutoire en vertu des dispositions du présent article, la condamnation aux dépens est également exécutoire. Toutefois, le tribunal auquel la demande d'exécution est adressée peut, à la demande de la partie qui succombe, limiter le montant de ces dépens à dix pour cent de la somme pour laquelle le jugement est rendu exécutoire. Les limites de responsabilité ne tiennent pas compte des dépens.

11. Les indemnités à verser en vertu d'un jugement pourront porter intérêt à concurrence d'un taux maximum de quatre pour cent par an, à compter du jour du jugement dont l'exécution est ordonnée.

12. Les demandes d'exécution des jugements visés au paragraphe 4 du présent article doivent être introduites dans un délai de cinq années à compter du jour où ils sont devenus définitifs.

Article 21

1. Les actions prévues par la présente Convention se prescrivent par deux ans à partir du jour où est survenu le fait qui a produit le dommage.

2. Les causes de suspension ou d'interruption de la prescription visée au paragraphe 1 du présent article

sont déterminées par la loi du tribunal saisi; mais dans tous les cas, l'action n'est plus recevable à l'expiration de trois ans à partir du jour où est survenu le fait qui a causé le dommage.

Article 22

En cas de décès de la personne responsable, l'action en réparation prévue par les dispositions de la présente Convention s'exerce contre ses ayants droit.

CHAPITRE V

Application de la Convention et dispositions générales

Article 23

1. Cette Convention s'applique aux dommages visés à l'article premier, survenus sur le territoire d'un Etat contractant et provenant d'un aéronef immatriculé dans le territoire d'un autre Etat contractant.

2. Aux fins de la présente Convention, un navire ou un aéronef en haute mer est considéré comme partie du territoire de l'Etat dans lequel il est immatriculé.

Article 24

La présente Convention ne s'applique pas aux dommages causés à un aéronef en vol, aux personnes ou aux biens qui se trouvent à bord de cet aéronef.

Article 25

La présente Convention ne s'applique pas aux dommages à la surface si la responsabilité pour ces dommage est réglée soit par un contrat entre la personne qui subit le dommage et l'exploitant ou la personne ayant le droit d'utiliser l'aéronef au moment où s'est produit le dommage, soit par la loi sur la réglementation du travail applicable aux contrats de travail conclus entre ces personnes.

Article 26

La présente Convention ne s'applique pas aux dommages causés par des aéronefs militaires, de douane ou de police.

Article 27

Les Etats contractants faciliteront, autant que possible, le paiement des indemnités dues en vertu des dispositions de la présente Convention, dans la monnaie de l'Etat où le dommage est survenu.

Article 28

Si, dans un Etat contractant, des mesures législatives sont nécessaires pour donner effet à la présente Convention, le Secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation civile internationale devra être informé des mesures prises.

Article 29

Entre les Etats contractants qui ont aussi ratifié la Convention internationale pour l'unification de certaines règles relatives aux dommage causés par les aéronefs aux tiers à la surface, ouverte à la signature à Rome, le 29 mai 1933, la présente Convention, dès son entrée en vigueur, abroge ladite Convention de Rome.

Article 30

Aux fins de la présente Convention,

l'expression « personne » signifie toute personne physique ou morale, y compris un Etat;

l'expression « Etat contractant » signifie tout Etat qui a ratifié la Convention ou y a adhéré et dont la dénonciation n'a pas pris effet;

l'expression « territoire d'un Etat » signifie non seulement le territoire métropolitain d'un Etat, mais aussi tous les territoires qu'il représente dans les relations extérieures, sous réserve des dispositions de l'article 36.

CHAPITRE VI

Dispositions finales

Article 31

La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat jusqu'à ce qu'elle entre en vigueur dans les conditions prévues à l'article 33.

Article 32

1. La présente Convention est soumise à la ratification des Etats signataires.

2. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Article 33

1. Lorsque la présente Convention aura réuni les ratifications de cinq Etats signataires, elle entrera en vigueur entre ces Etats le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du cinquième instrument de ratification. Elle entrera en vigueur à l'égard de chaque Etat qui la ratifiera par la suite le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du depôt de l'instrument de ratification dudit Etat.

2. La présente Convention sera, dès son entrée en vigueur, enregistrée auprès de l'Organisation des Nations Unies par les soins du Secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Article 34

1. La présente Convention sera ouverte après son entrée en vigueur à l'adhésion de tout Etat non signataire.

2. Cette adhésion sera effectuée par le dépôt auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale d'un instrument d'adhésion, et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt.

Article 35

1. Tout Etat contractant peut dénoncer la présente Convention au moyen d'une notification adressée à l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

2. Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de réception par l'Organisation de la notification. Néanmoins, la Convention continuera à s'appliquer comme si la dénonciation n'avait pas été effectuée, en ce qui concerne les dommages visés à l'article premier, résultant d'un événement survenu avant l'expiration de la periode de six mois.

Article 36

1. La présente Convention s'applique à tous les territoires qu'un Etat contractant représente dans les relations extérieures, à l'exception des territoires à l'égard desquels une déclaration a été faite conformément au paragraphe 2 du présent article ou du paragraphe 3 de l'article 37.

2. Tout Etat peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, déclarer que son acceptation de la présente Convention ne vise pas l'un ou plusieurs des territoires qu'il représente dans les relations extérieures.

3. Tout Etat contractant peut par la suite notifier à l'Organisation de l'Aviation civile internationale que l'application de la présente Convention s'étendra à tous ou à l'un quelconque des territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue au paragraphe 2 du présent article ou au paragraphe 3 de l'article 37. Cette notification prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date de sa réception par l'Organisation.

4. Tout Etat contractant peut, conformément aux dispositions de l'article 35, dénoncer la présente Convention séparément, pour tous ou pour l'un quelconque des territoires que cet Etat représente dans les relations extérieures.

Article 37

1. Lorsque tout ou partie du territoire d'un Etat contractant est transféré à un Etat non contractant, la présente Convention cesse de s'appliquer au territoire transféré à partir de la date du transfert.

2. Lorsqu'une partie du territoire d'un Etat contractant devient un Etat indépendant responsable de ses relations extérieures, la présente Convention cesse de s'appliquer au territoire devenu un Etat indépendant à partir de la date à laquelle il devient indépendant.

3. Lorsque tout ou partie du territoire d'un Etat est transféré à un Etat contractant, la présente Convention s'applique au territoire transféré à partir de la date du transfert. Toutefois, si le territoire transféré ne devient pas partie du territoire métropolitain de l'Etat contractant en question, ce dernier peut, avant le transfert ou au moment du transfert, déclarer au moyen d'une notification à l'Organisation de l'Aviation civile internationale que la Convention ne s'applique pas au territoire transféré, à moins qu'une notification ne soit faite au sens du paragraphe 3 de l'article 36.

Article 38

Le Secrétaire général de l'Organisation de l'Aviation civile internationale doit notifier à tous les Etats signataires ou adhérents, ainsi qu'à tous les membres de l'Organisation ou des Nations Unies:

(*a*) la date du dépôt de tout instrument de ratification ou d'adhésion, dans les trente jours qui suivent la date de ce dépôt;

(*b*) la date de réception de toute dénonciation ou de toute déclaration ou notification faite conformément aux articles 36 ou 37, dans les trente jours qui suivent la date de cette réception.

Le Secrétaire général de l'Organisation doit aussi notifier à ces Etats la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur conformément au paragraphe 1 de l'article 33.

Article 39

Il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Rome le septième jour du mois d'octobre de l'an mil neuf cent cinquante deux en français, anglais et espagnol, chacun de ces textes faisant également foi.

La présente Convention sera déposée auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale où, conformément à l'article 31, elle restera ouverte à la signature et le Secrétaire Général de l'Organisation devra en envoyer des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires, ou adhérents, ainsi qu'à tous les Etats membres de l'Organisation ou des Nations Unies.

Argentine:
B. S. GONZALES RISOS

Belgique:
VAN DER ELST

Brésil:
Jayme LEONEL
Trajano FURTADO REIS
A. Paulo MOURA

Danemark:
Stig IUUL

République Dominicaine:
A. AULINO

Egypte:
Diaeddine SALEH

Espagne:
El Marqués de DESIO

France:
FOUQUES DUPARC
André GARNAULT

Israël:
Eliezer HALEVI

Italie:
Tomaso PERASSI
A. AMBROSINI

Liberia:
Carlos SOMMARUGA

Luxembourg:
Victor BODSON

Mexique:
Enrique M. LOAEZA

Pays-Bas:
J. E. VAN DER MEULEN

Portugal:
Manuel Antonio FERNANDES
Luiz Jorge Mousinho de Albuquerque VIANA PEDREIRA

Philippines:
Manuel A. ALZATE
Simeon R. ROXAS

Suisse:
CLERC

Thaïlande:
Konthi SUPHAMONGKHON

ACTE FINAL DE LA PREMIÈRE CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE DROIT PRIVÉ AÉRIEN TENUE SOUS LES AUSPICES DE L'ORGANISATION DE L'AVIATION CIVILE INTERNATIONALE

Les Délégués à la première Conférence internationale de droit privé aérien, tenue sous les auspices de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, se sont réunis à Rome, sur l'invitation du Gouvernement italien, du 9 septembre au 7 octobre 1952, dans le but d'examiner un projet de convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers, élaboré par le Comité juridique de l'Organisation de l'Aviation civile internationale.

Les Délégations à la Conférence étaient composées comme suit:

Argentine:
S. E. Bernabe Samuel GONZALES RISOS
Sr. Belisario Enrique LUPERI
Dr. Saturnino SAL
Sr. Nestor Eduardo HARDOY
Com. Julio Oscar DOZO

Australie:
Mr. Harold William POULTON

Belgique:
S. E. le Baron VAN DER ELST
M. René GOLSTEIN
M. Gérard L. THIRAN

Brésil:
Dr. Jayme LEONEL
Dr Trajano Furtado REIS
Dr. Antonio Paulo MOURA

Canada:
Brig. C. S. BOOTH
Mr. G. W NADEAU

Danemark:
Prof. Stig A. IUUL

Egypte:
Dr. Diaeddine SALEH

Espagne:
S. E. José Antonio de SANGRONIZ Y CASTRO
Sr. Carlos GOMEZ JARA

Etats Unis:
Mr. Emory T. NUNNELEY
Mr. G. Nathan CALKINS
Miss H. Alberta COLCLASER
Mr. Richard E. ELWELL
Mr. Norman P. SEAGRAVE
Mr. Edward C. SWEENEY

France:
S. E. M. FOUQUES-DUPARC
M. André GARNAULT
M. R. TERREL
M. M. DUCLOS
Mlle. Françoise CLAUDE-LAFONTAINE
M. R. GRAVELIN
M. Henri BOUCHÉ

Inde:
Mr. Daljeet Singh BHATTI
Miss Goolbanco Nanabhoy COWASJEE

Irak:
Mr. Hussein EL GAILANI

Israël:
Mr. Eliezer HALEVI

Italie:
Prof. Tomaso PERASSI
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Antonio AMBROSINI
Prof. Riccardo MONACO
Prof. Salvatore CACOPARDO
Prof. Dr. Alfonso PIROZZI
Dr. Federico ZUCCO
Dr. Fabrizio FRANCO
Dr. Angelo CARUSO
Dr. Renzo FALASCHI
Prof. Dr. Bruno DE MORI
Avv. Salvatore MARINO

Libéria:
Dr. Carlos SOMMARUGA
Mr. Gianni MOTTA

Luxembourg:
S. E. Victor BODSON
M. Pierre HAMER

Mexique:
Sr. M. MARTIN PEREZ
Dr. Enrique M. LOAEZA
Sr. R. PAZ-PAREDES

Norvège:
Justice Edvin ALTEN

Pays-Bas:
Mr. J. E VAN DER MEULEN
Prof. D. GOEDHUIS
Prof. J. H. BEEKHUIS
Mr. W A. STEENSTRA-TOUSSAINT

Philippines:
Hon. Manuel A. ALZATE
Mr. Simeon R. ROXAS
Mrs. M. REMEDIOS AUSTRIA

Portugal:
M. Manuel Antonio FERNANDES
M. Luiz Jorge Mousinho de Albuquerque Viana PEDREIRA

République Dominicaine:
S. E. M. César PINA BARINAS

Royaume-Uni:
Mr. R. W V N. GILLING
Mr. W V J. EVANS
Mr. G. H. CARRUTHERS
Maj. K M. BEAUMONT
Mr. R. O. WILBERFORCE

Suède:
Mr. Karl SIDENBLADH

Suisse:
M. Louis CLERC

Thaïlande:
Mr. Nai Konthi SUPHAMONGKHON

Venezuela:
Dr. Manuel Vicente SOSA
Dr. Freddy MULLER
Sr. Victor José DELASCIO

Yougoslavie:
M. Dusan L. JOVIĆ
M. Dragomir D. NIKOLIĆ

Ont participé à la Conférence en qualité d'observateurs:

Chili:
Sr. G. Wilson

Colombie:
Sr. Belisario Arciniegas Garcia

Pérou:
Dr. Juan Manuel de la Piedra

Les organisations internationales ci-après ont également été représentées à la Conférence:

Institut international pour l'Unification du Droit privé:
Mr. Mario Matteucci
Mr. V Papi

Association du transport aérien international:
Prof. John C. Cooper
Mr. H. J. Friendly
Mr. M. Lemoine
Mr. J. G. Gazdik

Chambre de Commerce internationale:
Mr. S. Tomasino

International Union of Aviation Insurers:
Mr. A. Goodfellow
Mr. G. E. Clair
Mr. S. Marino

Fédération aéronautique internationale:
Mr. H. R. Gillman
Mr. M. Fatale

Fédération internationale des Transporteurs aériens privés:
Mr. H. R. Gillman

International Law Association:
Maj. K. M. Beaumont
Mr. R. O. Wilberforce

Les Délégués ont élu comme Président Monsieur Tomaso Perassi, Professeur de Droit international à l'Université de Rome, Chef de la Délégation italienne, et ont également élu comme Vice-Président MM. J. E. van der Meulen (Pays-Bas), T. F. Reis (Brésil) et E. Alten (Norvège).

Le Secrétariat a été assuré par: Dr. Eugène Pepin, Directeur du Bureau juridique de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, Secrétaire général de la Conférence; M. Antonio Malintoppi, Secrétaire général adjoint; MM. G. F Fitz Gerald, G. Bolla, G. Bonilla, H. W Mandefield, de l'Organisation de l'Aviation civile internationale, Secrétaires. M. L. Boussard, Chef des services d'information de l'Organisation, a assuré les services d'information de la Conférence.

La Conférence a désigné un comité de rédaction composé du Dr. E. M. Loaeza, Président, et de MM. K. M. Beaumont, G. N. Calkins, M. Duclos, R. Golstein. C. Gomez Jara, S. Iuul, R. Monaco et M. V. Sosa.

I.

A la suite de leurs délibérations, les Délégués susindiqués sont tombés d'accord sur le texte d'une Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers qui a été signé ce jour à Rome et restera ouverte à la signature au siège de l'Organisation de l'Aviation civile internationale dans les conditions prévues à l'article 31 de la Convention.

Des modèles des certificats visés au Chapitre III de ladite Convention sont annexés au présent Acte Final et ont été recommandés par la Conférence à l'attention des Etats auxquels, conformément aux dispositions finales de la Convention, sera transmise une copie certifiée conforme de celle-ci.

II.

La Conférence a en outre émis les résolutions et recommandations suivantes:

A) La Conférence

Reconnaissant l'intérêt qu'il y aurait pour les personnes ayant subi des dommages de pouvoir soumettre leurs demandes de réparation à une procédure spéciale, mais

N'ayant cependant pas jugé opportun d'insérer pour le moment dans le texte de la Convention un article à cet effet,

Recommande au Conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale

(*a*) de charger le Secrétariat et le Comité juridique d'étudier la possibilité d'instituer, au moins en instance d'appel, un système de règlement des différends internationaux de droit privé pouvant naître soit de la Convention signée ce jour, soit de toute autre convention en matière d'aviation

soit par la constitution d'un tribunal permanent special,

soit par la constitution d'un tribunal spécial ad hoc,

soit par des arbitres agissant suivant un règlement uniforme à préparer,

soit en utilisant toute autre institution internationale existante;

(*b*) de demander dès maintenant aux Etats quelles sont les objections qu'ils pourraient avoir à de tels systèmes de règlement de différends pouvant naître du fait de l'aviation civile internationale.

B) La Conférence

Ayant reconnu combien ses travaux ont été facilités par le rapport du Conseil de l'Organisation de l'Aviation civile internationale sur le projet de convention,

En exprime son appréciation.

En foi de quoi les Délégués ont signé le présent Acte final.

Fait à Rome, le septième jour d'octobre mil neuf cent cinquante deux en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives de l'Organisation de l'Aviation civile internationale et dont une copie certifiée conforme sera remise à tous les Délégués ayant pris part à la Conférence.

Argentine:
B. S. Gonzales Risos

Belgique:
Van der Elst

Brésil:
Jayme Leonel
Trajano Furtado Reis
A. Paulo Moura

Danemark :
Stig IUUL
République Dominicaine :
A. AULINO
Egypte :
Diaeddine SALEH
Espagne :
El Marqués de DESIO
France :
FOUQUES DUPARC
André GARNAULT
Israël :
Eliezer HALEVI
Italie :
Tomaso PERASSI
A. AMBROSINI
Liberia :
Carlos SOMMARUGA
Luxembourg :
Victor BODSON
Mexique :
Enrique M. LOAEZA
Pays-Bas :
J. E. VAN DER MEULEN
Portugal :
Manuel António FERNANDES
Luiz Jorge Mousinho de Albuquerque VIANA PEDREIRA
Philippines :
Manuel A. ALZATE
Simeon R. ROXAS
Suisse :
CLERC
Thaïlande :
Konthi SUPHAMONGKHON

ANNEXE A L'ACTE FINAL

A

CERTIFICAT D'ASSURANCE

Nous certifions par les présentes que . . . . .
de . . . .
est dûment assuré en sa qualité d'exploitant en ce qui concerne l'aéronef dont la Marque d'Immatriculation est . . . .
pour la période du . . . .
au . . . .
pour les vols effectués par ledit aéronef au-dessus des territoires ci-après (ou dans les limites territoriales ci-après) . . . .
. . . .
contre les risques résultant de la responsabilité prévue par la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers signée à Rome le 7 octobre 1952, conformément aux dispositions de ladite Convention et jusqu'à concurrence des limites spécifiées à l'Article 11 et applicables audit aéronef auprès de l'assureur (ou du groupe d'assureurs) mentionné ci-dessous autorisé par les lois:

(*a*) de l'Etat d'immatriculation de l'aéronef

(*b*) de l'Etat où ledit assureur (ou groupe d'assureurs) a son domicile ou son siège principal à assurer de tels dommages et dont la solvabilité a été vérifiée par:

(*a*) l'Etat d'immatriculation de l'aéronef

(*b*) l'Etat où ledit assureur ou groupe d'assureurs a son domicile ou son principal établissement.

Signature . . . .
au nom de . . . . . .
(Assureur ou groupe d'assureurs autorisé)

Date . . . .
Lieu . . . .

B

CERTIFICAT DE SOLVABILITE

(Endos ou annexe au Certificat d'assurance)

Nous certifions par les présentes que . . . . . .
. . . .
est un assureur (ou groupe d'assureurs) autorisé par les lois de l'Etat . . . .
. . . .
(*insérer le nom de l'Etat qui convient*)
à souscrire l'assurance visée dans le Certificat d'assurance, et que la solvabilité dudit assureur (ou groupe d'assureurs) a été vérifiée.

Signature . . . .
Une autorité qualifiée au nom de . . . .
(*Etat qui vérifie la solvabilité*)

Date . . . .
Lieu . . . .
Sceau . . . .

C

CERTIFICAT DE GARANTIE

Nous certifions par les présentes que . . . . . .
de . . . .
en sa qualité d'exploitant de l'aéronef dont la Marque d'Immatriculation est . . . .
a obtenu de . . . .
Banque autorisée à cet effet, une garantie destinée spécialement et, par préférence au paiement des indemnités dues par cet exploitant en vertu des dispositions de la Convention relative aux dommages causés aux tiers à la surface par des aéronefs étrangers signée à Rome le 7 octobre 1952, pour des vols effectués par ledit aéronef au-dessus des territoires ci-après (ou dans les limites territoriales ci-après): . . . .
. . . .
pour la période du . . . .
au . . . .
conformément aux dispositions de ladite Convention, et jusqu'à concurrence des limites spécifiées à l'article 11 et applicables audit aéronef et que la solvabilité de cette Banque a été vérifiée.

Signature . . . .
Une autorité qualifiée au nom de . . . .
(*Etat d'immatriculation de l'aéronef*)

Date . . . .
Lieu . . . .
Sceau . . . .

D

CERTIFICAT DE DEPOT

Nous certifions par les présentes que . . . . . .
de . . . .
en sa qualité d'exploitant de l'aéronef dont la Marque d'Immatriculation est . . . .
a effectué un dépôt en espèces:

(*a*) auprès de . . . ., Caisse publique de l'Etat où l'aéronef est immatriculé;

(*b*) auprès de . . . ., Banque autorisée à cette fin par l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, affecté spécialement et par préférence au paiement des indemnités dues par l'exploitant en vertu des dispositions de la Convention relative aux dommages causés par des aéronefs étrangers aux tiers à la surface signée à Rome le 7 octobre 1952, pour des vols effectués par ledit aéronef au-dessus des territoires ci-après (ou dans les limites territoriales ci-après): . . . .
pour la période du . . . .
au . . . .
conformément aux dispositions de ladite Convention et jusqu'à concurrence des limites spécifiées à l'article 11 et applicables audit aéronef.

Signature . . . .
Une autorité qualifiée au nom de . . . .
(*Etat d'immatriculation de l'aéronef*)

Date . . . .

Lieu . . . .

Sceau . . . .

E

CERTIFICAT DE GARANTIE DU GOUVERNEMENT

Nous certifions par les présentes que . . . . . .
en sa qualité d'exploitant de l'aéronef dont la marque d'immatriculation est . . . . est dûment garanti par le Gouvernement de . . . .
contre les risques résultant de la responsabilité prévus par la Convention sur les dommages causés par des aéronefs étrangers aux tiers à la surface signée à Rome le 7 octobre 1952, pour les vols dudit aéronef au-dessus des territoires suivants (ou à l'intérieur des limites territoriales suivantes) . . . .
au cours de la période allant du . . . .
au . . . .
conformément aux dispositions et jusqu'à concurrence des limites spécifiées à l'article 11 de ladite Convention et applicables audit aéronef.

Signature . . . .
Une autorité qualifiée au nom de . . . .
(*Etat d'immatriculation de l'aéronef*)

Date . . . .

Lieu . . . .

Sceau . . . .

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1963.

Nomina di un membro della Delegazione speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1962, registrati alla Corte dei conti il 20 febbraio 1962, al registro n. 9, rispettivamente foglio n. 377 e n. 378, con il primo dei quali si è provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1962-10 gennaio 1964, mentre con il secondo si è provveduto alla ripartizione delle attribuzioni fra le sei Sezioni ed all'assegnazione dei componenti alle Sezioni medesime ed alla Delegazione speciale del Consiglio stesso per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Ritenuta l'opportunità che il dott. ing. Antonio Franco presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sia chiamato a far parte della Delegazione speciale di detto Consesso per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nella Italia meridionale, per apportarvi il contributo della sua specifica competenza in materia di edilizia scolastica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor ing. Antonio Franco, presidente della 1ª Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è assegnato alla Delegazione speciale del Consiglio stesso per la Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nella Italia meridionale.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1963

SEGNI

SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1963
Registro n. 17, foglio n. 276

(4669)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1963.

Sostituzione di componenti la Commissione centrale delle imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1961, registro n. 2 Finanze, foglio n. 211, relativo alla ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1964, della Commissione centrale per le imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Pafundi Donato, primo presidente onorario

della Corte di cassazione, e vice-presidente della Sezione speciale per l'imposta progressiva sul patrimonio, perchè dimissionario; del dott. Macchia Agostino, presidente di sezione del Consiglio di Stato, perchè deceduto; del dott. Gaspare Lo Grasso, presidente di sezione della Corte dei conti a riposo, del dott. Angelo Incalza e del dott. Fernando Chiesa, consiglieri della Corte dei conti, perchè dimissionari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il dott. Luigi Oggioni, presidente della Corte di cassazione a riposo; il dott. Agostino Chiofalo, presidente di sezione del Consiglio di Stato, sono nominati vice-presidenti della Commissione centrale per le imposte in sostituzione del dott. Pafundi Donato e del dottor Macchia Agostino.

I vice-procuratori generali della Corte dei conti dott. Tommaso Spremolla, dott. Giuseppe Cipolletti e dott. Guido Panizzi sono nominati membri della Commissione centrale per le imposte in sostituzione, rispettivamente, del dott. Gaspare Lo Grasso, del dott. Angelo Incalza e del dott. Fernando Chiesa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1963

SEGNI

FANFANI — TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1963
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 155. — BAIOCCHI

(4717)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1963.

Sostituzione di alcuni membri del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, concernente il riordinamento dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Visto il proprio decreto in data 30 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1962, registro n. 9, foglio 234, con il quale è stato costituito il Consiglio del predetto Ordine cavalleresco;

Constatato che è deceduto il membro del Consiglio del predetto Ordine cavalleresco dott. Dino Ferroni Carli rappresentante il Ministero del commercio con l'estero;

Constatato che con lettera in data 26 febbraio 1963, il dott. Michelangelo Di Palma ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del predetto Consiglio, in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Constatato che con lettera in data 16 marzo 1963, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha comunicato che il prof. Mario Scapaccino, suo rappresentante, è stato collocato a riposo, designandone nel contempo la sostituzione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla loro sostituzione;

Viste le designazioni all'uopo fatte ai sensi dell'articolo 6 della legge 27 marzo 1952, n. 199;

Sulla proposta del Ministro per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Il prof. Unico Caponi è nominato membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro », in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del prof. Mario Scapaccino, collocato a riposo.

Il dott. Vincenzo Loreto è nominato membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del Lavoro » in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero al posto del dott. Dino Ferroni Carli, deceduto.

Il cavaliere del lavoro dott. Orazio Sanminiatelli è nominato membro del Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » in rappresentanza della Confederazione generale dell'agricoltura italiana in sostituzione del dott. Michelangelo Di Palma, dimissionario.

I predetti nuovi membri rimarranno in carica fino alla scadenza del triennio previsto dal citato decreto presidenziale del 30 aprile 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1963

SEGNI

COLOMBO — RUMOR

(4546)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 marzo 1963.

Modifiche nella composizione della Commissione per il conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 15 dicembre 1960, riguardante le modalità per il conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro »;

Visto il proprio decreto 31 dicembre 1960, relativo alla costituzione della Commissione prevista nell'art. 2 del predetto decreto 15 dicembre 1960;

Viste le lettere di designazione della Associazione italiana editori in data 19 ottobre 1962, della Federazione nazionale della stampa italiana in data 27 novembre 1962, e dell'Accademia nazionale dei Lincei in data 5 gennaio 1963;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Mario Pozzi con il gr. uff. Severino Pagani, in rappresentanza dell'Associazione italiana editori; a quella del prof. Antonio Baldini, deceduto, con il dott. Mario Missiroli, presidente della Federazione nazionale della stampa italiana, in rappresentanza della Federazione stessa; ed a quella del prof. Giorgio Levi Della Vida, dimissionario, con il prof. Giacomo Devoto, in rappresentanza dell'Accademia nazionale dei Lincei;

Decreta:

A far parte della Commissione per il conferimento dei premi della « Penna d'oro » e del « Libro d'oro » sono chiamati:

Pagani gr. uff. Severino, in rappresentanza della Associazione italiana editori;

Missiroli dott. Mario, in rappresentanza della Federazione nazionale della stampa italiana;

Devoto prof. Giacomo, in rappresentanza dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1963

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1963
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 323

(4354)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1963.

Nomina del presidente e dei componenti del Comitato per l'esame di questioni attinenti alla gestione dell'ammasso volontario del risone di produzione 1962.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1962, con il quale è stata disposta la costituzione del Comitato per l'esame di questioni attinenti alla gestione dell'ammasso volontario del risone di produzione 1962, ed in particolare dei costi della gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina del presidente e dei componenti del predetto Comitato, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale;

Decreta:

Sono chiamati a far parte del Comitato per l'esame di questioni attinenti alla gestione dell'ammasso volontario del risone di produzione 1962 ed in particolare dei costi della gestione dell'ammasso stesso:

Urciuoli dott. Carlo, consigliere di Stato, con funzioni di presidente;

Pentinaca avv. Vittorio, sostituto avvocato generale dello Stato;

Albertario prof. Paolo, direttore generale della Tutela economica dei prodotti agricoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Foglietti dott. Antonio, segretario generale del Comitato interministeriale dei prezzi;

Passi dott. Mariano, ispettore capo di finanza Ragioneria generale dello Stato;

Lubrano dott. Enrico, ispettore generale del Ministero dell'industria e del commercio;

Cancrini dott. Amedeo e De Matthaeis dott. Antonio, ispettori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ferrari dott. Vasco e Folena dott. Luigi, in qualità di esperti non aventi rapporto d'impiego con la pubblica Amministrazione.

Ad esercitare le funzioni di segretario del predetto Comitato è chiamato il direttore di sezione Rocco dott. Cesare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1963

Il Ministro: RUMOR

(4355)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1963.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria ad istituire un elenco autorizzato degli spedizionieri.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442, concernente la istituzione di elenchi autorizzati degli spedizionieri;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile 1942, con il quale furono determinate le Provincie nelle quali istituire gli elenchi autorizzati degli spedizionieri;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 1949, con cui la Camera di commercio, industria e agricoltura di Messina, a modifica di quanto disposto col precedente decreto, venne autorizzata ad istituire l'elenco autorizzato degli spedizionieri a valere per la sola propria Provincia, in luogo dell'elenco autorizzato comprente anche le provincie di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza;

Ritenuta l'opportunità di istituire un elenco autorizzato degli spedizionieri per le provincie di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria è autorizzata ad istituire un elenco autorizzato degli spedizionieri, a carattere interprovinciale, per le seguenti provincie: Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza.

Roma, addì 10 aprile 1963

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

(4662)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1963.

Autorizzazione alla Banca cooperativa di Bologna, con sede in Bologna, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Zola Predosa (Bologna).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760 e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto

regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni e integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 1949, col quale la Banca cooperativa di Bologna, con sede in Bologna, è stata autorizzata a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Bologna, Budrio e Crevalcore;

Vista la domanda presentata dalla stessa Banca;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca cooperativa di Bologna, con sede in Bologna, col proprio decreto in data 12 maggio 1949, di che in premessa, è estesa al territorio del comune di Zola Predosa (Bologna).

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca cooperativa di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(4860)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1963.

Modalità relative all'incorporazione del Monte di credito su pegno di Cosenza, di 2ª categoria, con sede in Cosenza, nella Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, in data 12 novembre 1962, e del commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Cosenza, di seconda categoria, con sede in Cosenza, in data 15 ottobre 1962;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1963, n. 181, con il quale è stata disposta l'incorporazione del predetto Monte nella suindicata Cassa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Cosenza, di seconda categoria, con sede in Cosenza, nella Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, con sede in Cosenza, disposta con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 gennaio 1963, n. 181, sarà effettuata alle seguenti condizioni:

a) assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, di tutte le attività, passività, diritti, azioni e ragioni di spettanza del Monte di credito su pegno di Cosenza, sulla base della situazione contabile redatta in data 6 giugno 1962 tra il commissario provvisorio del Monte ed un dirigente della Cassa;

b) incameramento da parte della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania del patrimonio netto del Monte di credito su pegno di Cosenza;

c) impegno della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, ai sensi dell'art. 7 della legge 10 maggio 1938, n. 745, di assicurare in Cosenza il servizio delle operazioni su pegno;

d) impegno, da parte della Cassa di risparmio di Calabria e di Lucania, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, di destinare a favore delle opere di assistenza del comune di Cosenza una quota degli utili netti annuali disponibili, in misura proporzionale al patrimonio apportato dal Monte, depurato delle passività e del valore capitale degli eventuali oneri per censi, canoni o livelli;

e) impegno del Monte di credito su pegno di Cosenza di regolare e definire nel modo più ampio ed assoluto, prima del perfezionamento della prefata incorporazione, ogni eventuale pendenza con precedenti elementi di personale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 aprile 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(4859)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1963.

Attribuzione di periodi medi di occupazione ai fini degli assegni familiari ad alcuni organismi cooperativi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per le

sottoelencate cooperative, carovane, compagnie e gruppi di facchini e ippotrasportatori e la loro decorrenza sono determinate come segue:

Agrigento

Carovana caricatori e scaricatori « La piccola velocità », Agrigento: giornate 22; decorrenza 1° novembre 1962;

Carovana carrettieri « S. Giovanni » di Campobello di Licata: giornate 20; decorrenza 1° novembre 1962;

Carovana carrettieri « S. Calogero », Sciacca: giornate 23; decorrenza 1° novembre 1962;

Alessandria

Carovana facchini « Alexandria » di Alessandria: giornate 21;

Cooperativa « Facchini stazione centrale » di Ovada: giornate 24;

Ancona

Carovana facchini di Loreto stazione: giornate 10; decorrenza 1° febbraio 1962;

Ascoli Piceno

Carovana facchini di Piane di Falerone: giornate 16; decorrenza 1° agosto 1961;

Bologna

Gruppo facchini U.I.L.T.A.T. di Altedo: giornate 20;

Gruppo facchini « Frigo sport » di Galliera: giornate 20;

Gruppo facchini di Casalecchio di Reno: giornate 21;

Caltanissetta

Carovana carico e scarico « S. Antonio » di Gela: giornate 21; decorrenza 1° marzo 1962;

Catanzaro

Carovana facchini « G. Fanin », Sant'Eufemia Lamezia: giornate 22; decorrenza dal 1° gennaio 1960 al 31 dicembre 1961; giornate 20; decorrenza dal 1° gennaio 1962;

Cremona

Carovana facchini di Malagnino: giornate 15; decorrenza 1° luglio 1962;

Padova

Cooperativa caricatori e scaricatori bestiame s.r.l. « Foro Boario » Padova: giornate 5; decorrenza 1° settembre 1962;

Pavia

Carovana facchini liberi lavoratori - Pavia: giornate 22; decorrenza 2 luglio 1962;

Carovana facchini « La Pavese », Pavia: giornate 25; decorrenza 26 marzo 1962;

Carovana facchini Ponte di Pietra - Pavia: giornate 25; decorrenza 26 marzo 1962;

Roma

Carovana ippotrasportatori « S. Vito » di San Vito Romano: giornate 14; decorrenza 1° ottobre 1961;

Udine

Cooperativa « Fides » s.r.l. fra caricatori e scaricatori di Torviscosa: giornate 25;

Venezia

Carovana carico e scarico generi di Monopolio - Venezia: giornate 20; decorrenza 1° giugno 1962;

Cooperativa carico e scarico Porto industriale di Mestre: giornate 25;

Cooperativa Darsena caricatori scaricatori di Porto Marghera: giornate 20;

Compagnia Darsena caricatori scaricatori di Porto Marghera: giornate 20; decorrenza 21 maggio 1962;

Compagnia portabagagli Calle Vallaresso - Venezia: giornate 20; decorrenza 1° giugno 1962;

Verona

Carovana facchini di Caldiero: giornate 20; decorrenza 1° settembre 1962.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 aprile 1963

p. *Il Ministro*: SALARI

(4551)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1963.

Attribuzione di salari medi e periodi di occupazione media ai fini degli assegni familiari ad alcune cooperative di autotrasportatori.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi convenzionali per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile e i salari medi mensili per le sottoelencate cooperative di autotrasportatori e la loro decorrenza sono determinati come segue:

Ferrara

Gruppo autotrasportatori locali di San Giuseppe di Comacchio:

salario medio giornaliero: L. 600;
periodo di occupazione mensile: 16 giornate;
decorrenza: 1° gennaio 1962;

Messina

Carovana barcaioli addetti ai postali del Porto di Lipari:

salario medio mensile: L. 20.000;

Rovigo

Compagnia adriese piccoli autotrasportatori latte di Adria:

salario medio giornaliero: L. 1000;
decorrenza: 1° luglio 1962;

Libera carovana autotrasportatori di Contarina:

salario medio giornaliero: L. 900;
periodo di occupazione mensile: 20 giornate;
decorrenza: 1° agosto 1962;

Trapani

Cooperativa « La Botte » di Marsala:

salario medio giornaliero dal 1° gennaio 1961: L. 700;

salario medio giornaliero dal 1° gennaio 1962: L. 750;

periodo di occupazione media mensile: 20 giornate.

Per le cooperative per le quali non è indicata la decorrenza i periodi di occupazione ed i salari medi hanno effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 aprile 1963

p. *Il Ministro*: Salari

(4552)

DECRETO MINISTERIALE 4 maggio 1963.

Determinazione delle retribuzioni ai fini del calcolo delle pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ai propri iscritti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 967, concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali;

Visto l'art. 25 del regolamento per l'esecuzione della legge suddetta, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, portante le norme per la determinazione dei coefficienti di revisione delle retribuzioni, ai fini del calcolo delle pensioni spettanti ai dirigenti di aziende industriali;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1956, con il quale è stata disposta la prima applicazione del menzionato art. 25 del regolamento n. 914 del 1955;

Viste le variazioni intervenute nel numero indice nazionale del costo della vita, calcolate e pubblicate dall'Istituto centrale di statistica per il periodo 1954-1961;

Vista la relazione tecnica prodotta in data 28 marzo 1963 dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

Sulla proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni su cui va computata la media per determinare la base delle pensioni dovute dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ai propri iscritti sono revisionate mediante applicazione dei seguenti coefficienti di maggiorazione:

Retribuzioni dell'anno 1954	28 %
Retribuzioni dell'anno 1955	25 %
Retribuzioni dell'anno 1956	19 %
Retribuzioni dell'anno 1957	17 %
Retribuzioni dell'anno 1958	11 %
Retribuzioni dell'anno 1959	12 %
Retribuzioni dell'anno 1960	9 %
Retribuzioni dell'anno 1961	6 %

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1963, le pensioni poste a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in corso di godimento alla stessa data, sono revisionate mediante applicazione dei coefficienti di rivalutazione di cui al precedente articolo.

Roma, addì 4 maggio 1963

Il Ministro: Bertinelli

(4325)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1963.

Approvazione di una modifica di condizioni particolari di polizza, presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali intercontinentale, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della società « Intercontinentale, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una modifica alle condizioni particolari di polizza di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 1963;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, una modifica alle condizioni particolari di polizza per l'adeguamento dei capitali assicurati ad eventuali variazioni del valore monetario, di cui al decreto ministeriale 19 gennaio 1963, richiesta dalla Società « Intercontinentale, compagnia di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma.

Roma, addì 6 maggio 1963

p. *Il Ministro*: Gaspari

(4357)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1963.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1960, numero 49248, con il quale:

1) è stato approvato il piano generale compilato, ai sensi dell'art. 16 della suddetta legge, dall'Amministrazione provinciale di Frosinone e nel quale sono riportate:

a) le strade già giuridicamente provinciali in virtù delle precedenti disposizioni di legge;

b) le strade in possesso dei requisiti di cui alla citata legge n. 126 per essere classificate provinciali;

2) sono state classificate provinciali quelle strade che, comprese nel detto piano *b*) sono indicate nello elenco allegato come parte integrante del decreto stesso;

Considerato che nel suindicato piano *b*) ai numeri 55 e 79 sono comprese le strade:

1) « Le Prata » dalla Strada statale n. 214 in contrada Castelmassimo alla « Giglio-Veroli » in contrada Felicetto Papetti (km. 7,000);

2) « Prato di Campoli » dalla Verolana II (bivio Mosca) alla località Prato di Campoli (km. 12,400); che non sono state classificate provinciali con il citato decreto ministeriale;

Visto il voto 26 luglio 1960, n. 1578, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Viste le note 1° aprile 1963, n. 7243 e 20 aprile 1963, n. 8615 dell'Amministrazione provinciale di Frosinone;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, sono classificate provinciali le strade:

« Le Prata » dall'innesto Strada statale n. 214 in contrada Castelmassimo alla Giglio Veroli in contrada Felicetto Papetti (km. 7,000);

« Prato di Campoli » dalla Verolana II (bivio Mosca) alla località Prato di Campoli (km. 12,400).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1963

Il Ministro: SULLO

(4670)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1963.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono abrogate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazioni sulla vita, presentate dalla Società « Riunione Adriatica di Sicurtà », con sede in Milano:

tariffa VIIIu (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa VIIIc.u. (M-F), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Roma, addì 6 maggio 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(4359)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Anucalcium » categoria supposte pediatriche della ditta Saita di Milano. (Decreto di revoca n. 3880/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 12 agosto 1950, con il quale è stata registrata al n. 1751/A, a nome della ditta A. Saita, con sede in Milano, piazza Dergano, 9, la categoria « con Vitamina A e D2 » della specialità medicinale « Anucalcium » supposte pediatriche, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata: infatti sono state trovate 900 U.I. di vit. A, invece di 1.500 U.I., per cui la quantità di vit. A, contenuta in ciascuna supposta, è risultata, in definitiva, del 40 % inferiore al dichiarato;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Anucalcium » categoria supposte pediatriche, registrata con decreto in data 12 agosto 1950, al n. 1751/A, a nome della ditta A. Saita, con sede in Milano, piazza Dergano, 9, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(4664)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Iodarson calcico » categoria sciroppo flacone 200 gr. della ditta Farmaceutici Benros di Milano. (Decreto di revoca n. 3881/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 31 ottobre 1957, con il quale è stata registrata al n. 3827/A a nome della ditta Farmaceutici Benros, con sede in Milano, via Petrarca, 24, la categoria sciroppo vitaminico della specialità medicinale « Iodarson Calcico » preparata nell'officina farmaceutica della ditta Bioterapici Italo Svizzeri di Milano, via Solari, 9;

Visto il provvedimento in data 29 dicembre 1961, con il quale è stata autorizzata la modifica di confezione da flacone sciroppo da gr. 180 a flacone da gr. 200 della categoria della specialità medicinale suindicata;

Considerato che da un controllo eseguito la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata: infatti sono stati trovati mg. 4,5 di vitamina B1 invece di mg. 9; e mg. 2,95 di vitamina B2 invece di mg. 5 per cui le quantità di vitamina B1 e vitamina B2 sono risultate inferiori, rispettivamente del 50 % e del 41 % a quelle dichiarate;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 27 n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Iodarson Calcico » categoria sciroppo vitaminico flacone da gr. 200, registrata con decreto in data 31 ottobre 1957 al n. 3827/A, a nome della ditta Farmaceutici Benros, con sede in Milano, via Petrarca n. 24, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta Bioterapici Italo Svizzeri, con sede in Milano, via Solari, 9.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(4665)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Supervit » sciroppo con tappo contenitore della ditta Lab. farmaceutico Colli, con sede in Sondalo (Sondrio). (Decreto di revoca n. 3884/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 1° dicembre 1959, col quale è stata registrata al n. 12282, a nome della ditta Lab. Farmaceutico Colli, con sede in Sondalo (Sondrio), strada statale Stelvio, la specialità medicinale denominata « Supervit » sciroppo, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il decreto in data 8 aprile 1961, col quale è stata autorizzata la modifica di composizione e di confezionamento, con l'aggiunta di un tappo contenitore, della specialità medicinale suddetta;

Considerato che da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata: infatti la vit. E è risultata assente, mentre sono stati riscontrati gr. 0,209 di vit. B1, invece di gr. 0,140, per cui la quantità di vit. B2 è risultata del 50 % superiore al dichiarato;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Supervit » flacone sciroppo con tappo contenitore, registrata con decreto in data 8 aprile 1961 al n. 12282, a nome della ditta Lab. farmaceutico Colli, con sede in Sondalo (Sondrio), strada statale Stelvio, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Sondrio è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(4666)

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1963.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale « Polivitamin Vita 4 » sciroppo della ditta Lab. chimico Emmebi, con sede in Genova. (Decreto di revoca n. 3883/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 31 luglio 1952, col quale è stata registrata al n. 6807, a nome della ditta Lab. Chimico Emmebi, con sede in Genova, via F. Pozzo, 14/3, la specialità medicinale denomina « Polivitamin » sciroppo, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visto il provvedimento in data 24 marzo 1954, col quale è stata autorizzata la nuova denominazione « Polivitamin Vita 4 » sciroppo;

Considerato che da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata: infatti sono state trovate 1.900 U.I. di vit. A, invece di 30.000 U.I., e mgr. 5,85 di vit. B2 anzichè mgr. 10, per cui la quantità di vit. A e vit. B2, in 100 gr. di sciroppo, sono risultate, in definitiva, rispettivamente del 93 % e 41,5 % inferiori al dichiarato. Inoltre nello sciroppo si è rilevata la separazione di un prodotto oleoso bruno, che denota una deficienza di preparazione;

Ritenuto che ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Polivitamin Vita 4 » sciroppo, registrata con decreto in data 31 luglio 1952, al n. 6807, a nome della ditta Lab. chimico Emmebi, con sede in Genova, via F. Pozzo, 14/3, e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1963

p. *Il Ministro*: SANTERO

(4667)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1963.

Riconoscimento definitivo di stazione di soggiorno e turismo al territorio del comune di San Giovanni Rotondo (Foggia).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per le finanze, in data 24 maggio 1956, con il quale all'intero territorio del comune di San Giovanni Rotondo è stato riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo, in via provvisoria, per un periodo di cinque anni, ai sensi del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, e successive modificazioni:

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente provinciale per il turismo di Foggia in data 15 marzo 1962, n. 22, con la quale è stato proposto che al territorio del comune di San Giovanni Rotondo venga riconosciuto, in via definitiva, il carattere di stazione di soggiorno e turismo;

Sentito il Consiglio comunale di San Giovanni Rotondo:

Udito il parere del Consiglio centrale del turismo;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Articolo unico.

E' confermato in via definitiva il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo all'intero territorio del comune di San Giovanni Rotondo (Foggia), amministrato per il conseguimento delle finalità turistiche locali dall'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di San Giovanni Rotondo.

Il prefetto di Foggia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 maggio 1963

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(4861)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1023 del 15 maggio 1963
Prezzo dei giornali quotidiani

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 1023 del 15 maggio 1963, ha adottato la seguente decisione, sentito il parere della Commissione centrale dei prezzi:

GIORNALI QUOTIDIANI

A parziale modifica delle disposizioni contenute nel provvedimento n. 872 del 23 luglio 1960, vengono stabiliti, con decorrenza dal 1° giugno corrente anno, i nuovi prezzi dei giornali quotidiani nella misura di:

L. 50 il numero, per le edizioni a 8 o più pagine;
L. 40 il numero, per le edizioni a 6 pagine;
L. 35 il numero, per le edizioni a 4 pagine.

(5046)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

Comunicazione alle imprese dei Paesi della Comunità interessate all'esecuzione di lavori di attrezzatura
(63/20/Euratom)

Nella «Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee» del 17 aprile 1962 (5° anno, n. 28, pag. 905/62), la Comunità Europea dell'Energia Atomica ha reso noto che intendeva indire una serie di licitazioni private per la costruzione dell'Istituto europeo dei Transuranici di Karlsruhe. Detta comunicazione è annullata, fatta eccezione per i contratti che sono già stati conclusi, ed è sostituita dalla seguente comunicazione:

La Comunità Europea dell'Energia Atomica ha intenzione di indire una serie di licitazioni private per l'esecuzione di lavori di attrezzatura dell'Istituto europeo dei Transuranici di Karlsruhe, che deve venir costruito nel periodo 1963-1965. La Comunità Europea dell'Energia Atomica, in collaborazione con la «Kernreaktor Bau- und Betriebsgesellschaft mbH» di Karlsruhe, invita le società interessate ai lavori più sotto elencati, che siano in grado di eseguirli entro brevi termini e secondo le norme e disposizioni vigenti in Germania, a darne comunicazione entro e non oltre il 15 giugno 1963 al seguente indirizzo:

Comunità Europea dell'Energia Atomica
presso la «Kernreaktor Bau- und Betriebsgesellschaft mbH»
Karlsruhe - Weberstrasse 5 - Postfach 947

Le imprese sono pregate di precisare la loro entità e capacità di lavoro, nonchè le opere che sarebbero interessate a compiere. Inoltre esse dovranno allegare le referenze ed indicare se abbiano già effettuato lavori per centri nucleari o per opere analoghe (1).

La Comunità Europea dell'Energia Atomica ha piena libertà di valutazione delle offerte ricevute e di scelta delle imprese ammesse a partecipare alle singole licitazioni private; saranno comunque presi in considerazione soltanto gli offerenti selezionati nell'ambito della presente comunicazione.

Le suddette licitazioni private riguarderanno i seguenti lavori:

1. Carpenteria metallica.
2. Idraulica.
3. Lavori di copertura.
4. Impianti sanitari.
5. Impianti da laboratorio.
6. Impianti elettrici a bassa tensione negli edifici.
7. Impianti elettrici ad alta tensione negli edifici.

---

(1) Le imprese sono invitate a presentare i loro documenti redatti nella propria lingua e corredati, se possibile, di una traduzione in tedesco.

8. Riscaldamento.
9. Ventilazione.
10. Serramenti metallici (finestre, tramezzi, pareti di armadi, porte ed intelaiature d'acciaio).
11. Lavori di meccanica edile.
12. Lavori in pietra da taglio.
13. Impianti di oscuramento.
14. Dispositivi parasole.
15. Intonaci.
16. Rivestimenti di mattonelle e di piastrelle.
17. Pavimentazione (inclusa pavimentazione da officina).
18. Rivestimenti del pavimento (ad incollamento).
19. Falegnameria.
20. Vetreria.
21. Pittura.
22. Impianti parafulmine.
23. Ascensori montacarichi e carroponti.
24. Impianti tecnico-meccanici.
25. Rivestimenti isolanti del pianeito.
26. Rivestimenti delle pareti dei disimpegni.
27. Lucernari.
28. Impianti di posta pneumatica.
29. Impianti telefonici.
30. Impianti di altoparlanti e citofoni.
31. Impianti di orologi.
32. Orologi di controllo ronde.

(4870)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

COMUNITA' EUROPEE

Bando di gara n. 286, relativo alla strada d'accesso allo « Hameau du Grand-Ilet » - comune di Salazie (Riunione)

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 65 del 26 aprile 1963 il bando di gara n. 286, relativo alla strada d'accesso allo « Hameau du Grand-Ilet ». Luogo di esecuzione: Isola della Riunione (Oceano Indiano). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 135.000.000. Termine previsto per l'esecuzione: 12 mesi.

Le offerte dovranno essere inviate a M. le Préfet de la Réunion - 2e Division, 2e Bureau a Saint-Denis (Riunione), entro le ore 16 locali del 25 giugno 1963.

L'apertura delle offerte avverrà il 26 giugno 1963 alle ore 11 locali presso la « Préfecture de la Réunion » a Saint-Denis. Seduta pubblica.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(4288)

Bando di gara n. 287, relativo all'ampliamento del Centro di tirocinio per ragazzi a Bougie (Dipartimento di Sétif) Algeria.

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 65 del 26 aprile 1963 il bando di gara n. 287, relativo all'ampliamento del Centro di tirocinio per ragazzi a Bougie (Dipartimento di Sétif). La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. CFA 930.000. Termine previsto per l'esecuzione: 450 giorni.

Le offerte dovranno essere inviate a M. l'ingénieur en chef du Service des travaux d'architecture dell'Algeria - 135, rue Michelet — Algeri, ovvero essere consegnate *brevi manu* allo stesso indirizzo prima della data fissata per l'apertura che avverrà il 26 luglio 1963, alle ore 9 locali, negli uffici di M. l'ingénieur en chef du Service des travaux d'architecture dell'Algeria — 135, rue Michelet ad Algeri.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(4289)

Bando di gara n. 288, relativo all'ampliamento del Centro di tirocinio per ragazzi a Tlemcen in Algeria

La « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » pubblica nel n. 65 del 26 aprile 1963 il bando di gara n. 288, relativo allo ampliamento del Centro di tirocinio per ragazzi a Tlemcen in Algeria. La spesa verrà sostenuta dalla Comunità Economica Europea (Fondo per lo sviluppo dei PTOM) per un ammontare presunto di Fr. f. 660.000. Termine previsto per l'esecuzione: 365 giorni.

Le offerte dovranno essere inviate a M. l'ingénieur en chef du Service des travaux d'architecture dell'Algeria — 135, rue Michelet — Algeri, ovvero essere consegnate *brevi manu* prima della data fissata per l'apertura che avverrà il 26 luglio 1963, alle ore 9 locali, allo stesso indirizzo.

In applicazione dell'art. 132, paragrafo 4, del Trattato di Roma, la partecipazione alle gare è aperta a parità di condizioni a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri ed ai Paesi e Territori d'Oltremare associati alla Comunità Economica Europea.

(4287)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 11 maggio 1963:

Gentile Mario, notaio residente nel comune di Lana, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Laviano, distretto notarile di Salerno;

Aporti Massimo, notaio residente nel comune di Marcaria, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Mantova;

Bocchiardo Renzo, notaio residente nel comune di Ceva, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di Carrù, stesso distretto;

Guerra Aldo, notaio residente nel comune di Lagonegro, è trasferito nel comune di Maiori, distretto notarile di Salerno;

Mattiello Giuseppe, notaio residente nel comune di Collio, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Vestone, stesso distretto;

Polettini Vittorio, notaio residente nel comune di Buia, distretto notarile di Udine, è trasferito nel comune di Valeggio sul Mincio, distretto notarile di Verona.

(4676)

Con decreto ministeriale 11 maggio 1963:

Rumor Raimondo, notaio residente nel comune di Civitella Roveto, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Tagliacozzo, stesso distretto;

Tedeschi Giovannina, notaio residente nel comune di Chiusano San Domenico, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Ponza, distretto notarile di Latina;

Scarlato Alberto, notaio residente nel comune di Calcio, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Romano di Lombardia, stesso distretto;

Marchetti Luigi, notaio residente nel comune di Borbona, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Poggio Mirteto, stesso distretto;

Prost Luciano, notaio residente nel comune di Castelbuono, distretto notarile di Termini Imerese, è trasferito nel comune di Viù, distretto notarile di Torino;

Foglia Luigi Uriele, notaio residente nel comune di Solofra, distretto notarile di Avellino, è trasferito nel comune di Cecina, distretto notarile di Livorno;

Greco Antonino, notaio residente nel comune di Quarrata, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Lastra a Signa, stesso distretto;

Vercillo Fabio, notaio residente nel comune di Bibbiena, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Buggiano, distretto notarile di Firenze;

Tempestini Giorgio, notaio residente nel comune di San Casciano in Val di Pesa, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Firenze;

Adragna Alfredo, notaio residente nel comune di Alcamo, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Como;

De Mojana Landoaldo, notaio residente nel comune di Castellanza, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano;

Ferrario Riccardo, notaio residente nel comune di Belgioioso, distretto notarile di Pavia, è trasferito nel comune di Marchirolo, distretto notarile di Milano;

Favuzza Biagio, notaio residente nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto, distretto notarile di Messina, è trasferito nel comune di Gallarate, distretto notarile di Milano;

Mascheroni Antonio, notaio residente nel comune di Missaglia, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Meda, distretto notarile di Milano;

Ferrara Ignazio, notaio residente nel comune di Vercelli, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Casalpusterlengo, distretto notarile di Milano;

Insigna Mario, notaio residente nel comune di Livorno, è trasferito nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano;

Franco Bruno, notaio residente nel comune di Lecce, è trasferito nel comune di Milano;

Colombo Erminio, notaio residente nel comune di Trecate, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Besozzo, distretto notarile di Milano;

Pecchioli Leonardo, notaio residente nel comune di Polignano a Mare, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Perugia.

(4675)

Con decreto ministeriale 14 maggio 1963:

Ingrassia Carmelo, notaio residente nel comune di Catania, è trasferito nel comune di Roma;

Paolantonio Ascenzo, notaio residente nel comune di Rieti, è trasferito nel comune di Roma;

Cinotti Luigi, notaio residente nel comune di Agnone, distretto notarile di Campobasso; è trasferito nel comune di Roma;

Scardilli Basile Francesco, notaio residente nel comune di Bari, è trasferito nel comune di Roma;

Galiani Franco, notaio residente nel comune di Magliano Sabino, distretto notarile di Rieti, è trasferito nel comune di Genzano di Roma, distretto notarile di Roma.

(4872)

Revoca di trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 maggio 1963, è stato revocato il decreto ministeriale 25 febbraio 1963 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Raponi Alberto nel comune di Zibello, distretto notarile di Parma, ed il medesimo notaio è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Trecenta, distretto notarile di Rovigo.

(4873)

Con decreto ministeriale 14 maggio 1963, è stato revocato il decreto ministeriale 25 febbraio 1963 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Naschi Romano nel comune di Casalvieri, distretto notarile di Cassino, ed il medesimo notaio e, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Cirò, distretto notarile di Catanzaro.

(4874)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Capua ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Caserta n. 30758 del 17 maggio 1962, mons. Pasquale Buro in qualità di membro del Consiglio di amministrazione della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale di Capua è autorizzato ad accettare dal preside Giovanni Marzullo la donazione della somma di L. 100.000 per l'istituzione di un premio di studio annuale intitolato « preside Giovanni Marzullo ».

(4292)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montefalcone Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Montefalcone Valfortore (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4422)

Autorizzazione al comune di Torrecuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Torrecuso (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.829.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4423)

Autorizzazione al comune di Voltido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Voltido (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4424)

Autorizzazione al comune di Campagnola Cremasca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Campagnola Cremasca (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4425)

Autorizzazione al comune di Drizzona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1963, il comune di Drizzona (Cremona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4426)

Autorizzazione al comune di Tocco Caudio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Tocco Caudio (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4427)

Autorizzazione al comune di San Nazzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di San Nazzaro (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4428)

Autorizzazione al comune di Santa Croce del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Santa Croce del Sannio (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4429)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata dei Goti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Sant'Agata dei Goti (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4430)

Autorizzazione al comune di Sassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Sassinoro (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.330.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4431)

Autorizzazione al comune di Solopaca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Solopaca (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.560.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4432)

Autorizzazione al comune di Telese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Telese (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4433)

Autorizzazione al comune di Badia Tedalda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Badia Tedalda (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.780.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4434)

Autorizzazione al comune di Caprese Michelangelo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Caprese Michelangelo (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4435)

Autorizzazione al comune di Castelfranco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Castelfranco di Sopra (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4436)

Autorizzazione al comune di Anghiari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Anghiari (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4437)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Teatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di San Giovanni Teatino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.420.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4438)

Autorizzazione al comune di Salandra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Salandra (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.890.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4439)

Autorizzazione al comune di Casola in Lunigiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Casola in Lunigiana (Massa Carrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4440)

Autorizzazione al comune di Montefiore Conca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 3 maggio 1963, il comune di Montefiore Conca (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4441)

Autorizzazione al comune di Pratovecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Pratovecchio (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4442)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.000.000, per copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4443)

Autorizzazione al comune di Lucignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Lucignano (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4444)

Autorizzazione al comune di Montemignaio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Montemignaio (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4445)

Autorizzazione al comune di Castiglion Fibocchi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Castiglion Fibocchi (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4446)

Autorizzazione al comune di Foiano della Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Foiano della Chiana (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4447)

Autorizzazione al comune di Stia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Stia (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4448)

Autorizzazione al comune di Castelfocognano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Castelfocognano (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4449)

Autorizzazione al comune di Capolona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Capolona (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4450)

Autorizzazione al comune di Bucine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Bucine (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4451)

Autorizzazione al comune di Monterosi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Monterosi (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.514.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4452)

Autorizzazione al comune di Vitorchiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Vitorchiano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4453)

Autorizzazione al comune di Vallerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Vallerano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4455)

Autorizzazione al comune di Tessennano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Tessennano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 440.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4456)

Autorizzazione al comune di Soriano nel Cimino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Soriano nel Cimino (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.652.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4457)

Autorizzazione al comune di Proceno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Proceno (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.418.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4458)

Autorizzazione al comune di Sestino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Sestino (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4459)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4460)

Autorizzazione al comune di Monteriggioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Monteriggioni (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4461)

Autorizzazione al comune di Pienza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Pienza (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4462)

Autorizzazione al comune di Chiusdino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Chiusdino (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4463)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Berardenga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Castelnuovo Berardenga (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4464)

Autorizzazione al comune di Rocca San Giovanni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Rocca San Giovanni (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4465)

Autorizzazione al comune di Rosello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Rosello (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.027.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4466)

Autorizzazione al comune di San Giovanni Lipioni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di San Giovanni Lipioni (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.497.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4467)

Autorizzazione al comune di Ari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963 il comune di Ari (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4468)

Autorizzazione al comune di Rionero Sannitico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 17 aprile 1963, il comune di Rionero Sannitico (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.685.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4469)

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Lubriano (Viterbo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4470)

Autorizzazione al comune di Castiglione d'Orcia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1963, il comune di Castiglione d'Orcia (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4471)

Autorizzazione al comune di Pietralunga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Pietralunga (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4477)

Autorizzazione al comune di Piegaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Piegaro (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4478)

Autorizzazione al comune di Passignano sul Trasimeno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Passignano sul Trasimeno (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4479)

Autorizzazione al comune di Paciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Paciano (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4480)

Autorizzazione al comune di Nocera Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Nocera Umbra (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4481)

Autorizzazione al comune di Montone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Montone (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4482)

Autorizzazione al comune di Montecastello Vibio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Montecastello Vibio (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4483)

Autorizzazione al comune di Monte Santa Maria Tiberina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Monte Santa Maria Tiberina (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4484)

Autorizzazione al comune di Montefalco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Montefalco (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4485)

Autorizzazione al comune di Marsciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Marsciano (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4486)

Autorizzazione al comune di Roccamontepiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Roccamontepiano (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.429.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4487)

Autorizzazione al comune di Pretoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Pretoro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 998.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4488)

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Poggiofiorito (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.830.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4489)

Autorizzazione al comune di Pollutri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Pollutri (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4490)

Autorizzazione al comune di Quadri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Quadri (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.519.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4491)

Autorizzazione al comune di Perano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Perano (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.926.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4492)

Autorizzazione al comune di Santa Maria Imbaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Santa Maria Imbaro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.140.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4493)

Autorizzazione al comune di Rapino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Rapino (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.020.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4494)

Autorizzazione al comune di Roio del Sangro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Roio del Sangro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 762.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4495)

Autorizzazione al comune di Pennapiedimonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Pennapiedimonte (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4496)

Autorizzazione al comune di Palombaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Palombaro (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4497)

Autorizzazione al comune di Palena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Palena (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4498)

Autorizzazione al comune di San Fele ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di San Fele (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4499)

Autorizzazione al comune di San Chirico Raparo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di San Chirico Raparo (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4500)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo Le Fratte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di Sant'Angelo Le Fratte (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4501)

Autorizzazione al comune di San Martino d'Agri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1963, il comune di San Martino D'Agri (Potenza), viene autorizzato ad assumese un mutuo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4502)

Autorizzazione al comune di Sarconi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Sarconi (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4503)

Autorizzazione al comune di Nemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Nemoli (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4504)

Autorizzazione al comune di Noepoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Noepoli (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4505)

Autorizzazione al comune di Oppido Lucano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Oppido Lucano (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4506)

Autorizzazione al comune di Palazzo San Gervasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Palazzo San Gervasio (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 75.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4507)

Autorizzazione al comune di Picerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1963, il comune di Picerno (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4508)

Avvisi di rettifica

A rettifica della pubblicazione riportata a pag. 1927 della *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 10 aprile 1963, si chiarisce che il mutuo a pareggio del bilancio 1962 a favore del comune di Casaletto Spartano (Salerno) deve intendersi autorizzato per la somma di L. 9.606.265 anzichè per quella di L. 9.606.205.

(4216)

A rettifica della pubblicazione riportata a pag. 1970 della *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 12 aprile 1963, si chiarisce che il mutuo di L. 3.200.000 a pareggio del bilancio 1962 deve intendersi autorizzato a favore del comune di Maltignano (Ascoli Piceno) anzichè di quello di Moltignano (Ascoli Piceno).

(4217)

A rettifica della pubblicazione riportata a pag. 2008 della *Gazzetta Ufficiale* n. 102, del 16 aprile 1963, si chiarisce che il mutuo di L. 3.633.000 a pareggio del bilancio 1962 deve intendersi autorizzato a favore del comune di Nocciano, provincia di Pescara anzichè provincia di Salerno.

(4277)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 20 maggio 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,30	621,32	621,37	621,40	621,32	621,32	621,40	621,30	621,32	621,33
$ Can.	576,30	576,25	576,15	576,05	574,75	576,25	576,20	576,25	576,20	576,20
Fr. Sv.	143,75	143,785	143,82	143,845	143,75	143,78	143,83	143,75	143,78	143,78
Kr. D.	89,93	89,92	89,93	89,925	89,95	89,92	89,925	89,92	89,92	89,92
Kr N.	86,94	86,94	86,98	86,93	87 —	86,94	86,97	86,95	86,94	86,94
Kr. Sv.	119,74	119,76	119,75	119,785	119,70	119,76	119,79	119,75	119,77	119.75
Fol.	172,83	172,82	172,86	172,855	172,85	172,85	172,875	172,60	172,84	172,82
Fr. B.	12,46	12,461	12,4625	12,4675	12,45	12,46	12,466	12,30	12,46	12,46
Franco francese	126,79	126,80	126,81	126,8175	126,80	126,79	126,82	126,75	126,79	126,79
Ls.	1739,51	1739,35	1739,40	1739,625	1739,50	1739,42	1739,65	1739,90	1739,45	1739,25
Dm. occ.	155,95	156,04	156,08	156,10	156,05	155,98	156,10	155,70	155,98	156,02
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,045	24,05625	24 —	24,05	24,055	24 —	24,05	24,05
Escudo Port.	21,68	21,68	21,7225	21,695	21,70	21,69	21,69	21,60	21,68	21,68

Media dei titoli del 20 maggio 1963

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	106 —
Redimibile 3,50 % 1934	92,725
Id 3,50 % (Ricostruzione)	88,425
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	101,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	101,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	101,975
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	102,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	102,775
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	101,375

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 maggio 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,40
1 Dollaro canadese	576,125
1 Franco svizzero	143,837
1 Corona danese	89,925
1 Corona norvegese	86,95
1 Corona svedese	119,787
1 Fiorino olandese	172,865
1 Franco belga	12,467
1 Franco francese	126,819
1 Lira sterlina	1739,637
1 Marco germanico	156,10
1 Scellino austriaco	24,056
1 Escudo Port.	21,692

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

A scioglimento della riserva contenuta nel decreto ministeriale 31 agosto 1957, n. 3419/1323, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 270 del 31 ottobre 1957, l'indennità di espropriazione, dovuta, ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti in agro del comune di Santa Severina (Catanzaro), di complessivi ettari 316.63.30, espropriati in forza del decreto presidenziale 22 settembre 1950, n. 760 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 219 del 23 settembre 1950 - supplemento ordinario) nei confronti della Ditta SOCIETA' BENI RUSTICI CROTONESI, con sede in Roma (in catasto: SOCIETA' ANONIMA BONIFICHE IDRAULICHE ED AGRARIE DEL MEZZOGIORNO), e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila, è determinata in L. 22.763.177 (lire ventiduemilionisettecentosessantatremilacentosettantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo, arrotondato, di L. 21.270.000, erogato in forza del sopra menzionato decreto ministeriale.

I relativi interessi, di cui all'art. 6 della citata legge numero 156, decorrono dal 6 ottobre 1950.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza apposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4327)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Grosseto

Con decreto ministeriale n. 3305 del 17 aprile 1963, sono state approvate le modifiche agli articoli 4, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 23, 24, 25, 26, 29 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Massa Carrara.

(4042)

Nomina del direttore generale dell'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), con sede in Roma

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 605 in data 27 aprile 1963, il dott. Giorgio Cigliana è stato nominato direttore generale dell'Istituto per lo Sviluppo dell'Edilizia Sociale (I.S.E.S.), con sede in Roma.

(4080)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento della « I Fiera internazionale delle comunicazioni marittime, fluviali, lacuali e delle telecomunicazioni » e del « X Salone internazionale dell'aeronautica », di Genova.

L'Ente autonomo Fiera internazionale di Genova, con nota del 5 aprile 1963, n. 6550, ha reso noto che la « I Fiera internazionale delle comunicazioni marittime, fluviali, lacuali e delle telecomunicazioni » e il « X Salone internazionale dell'aeronautica » avranno luogo entrambe in Genova dal 5 al 20 ottobre 1963 anzichè, rispettivamente, dal 25 maggio al 9 giugno 1963 e dal 7 al 15 settembre 1963, come precedentemente programmato.

(4283)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il regolamento organico approvato con regio decreto 29 luglio 1938, n. 1234;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678 e la legge 18 marzo 1958, n. 228, contenenti nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

Per l'ammissioone al cocnorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32. Per le categorie di candidati, a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età, o i 45 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, già rivestano la qualifica di impiegato dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) diploma di maturità classica o maturità scientifica oppure di ragioniere e perito commerciale, ovvero titoli di studio equipollenti.

Possono, altresì, partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere esecutive che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 1° grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, dovrà pervenire, a mezzo raccomandata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio delle informazioni

e Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica - Ufficio del personale e degli affari generali (via Po, n. 14, Roma), entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato ufficio del personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita nonchè, in caso di superamento del limite massimo di età di 32 anni, i titoli che danno diritto alle eventuali elevazioni di tale limite;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) se abbiano riportato o meno condanne penali;

f) il titolo di studio;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 4.

Il concorso comprende due prove scritte ed una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1. — Legge e regolamento sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato;

2. — Legislazione sulla stampa e sulla proprietà letteraria, artistica e scientifica;

3. — Nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

4. — Istituzioni di diritto civile;

5. — Nozioni di statistica;

6. — Nozioni di storia civile e letteraria d'Italia dal Medioevo ai nostri giorni.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1 e 2, mentre la prova orale comprenderà tutto il programma.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte o del voto ottenuto in quella orale.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare all'Ufficio del personale e degli affari generali del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'Ufficio del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina, in applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo triennio rilasciato dalla competente Amministrazione centrale.

I dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato presenteranno un certificato rilasciato dalla competente Amministrazione centrale, dal quale risultino gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma, la data di inizio, la durata e la natura del servizio e se questo sia stato prestato lodevolmente.

Art. 8.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto presidenziale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione allo impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'Ufficio del personale dei servizi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dall'Ufficio del personale stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita.

I candidati che beneficiano delle disposizioni speciali per l'elevazione del limite massimo di età dovranno produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 7.

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale de menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7) o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato su carta legale relativo all'esito di leva, debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile prevista dall'art. 7 salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potranno limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica all'impiego al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel secondo comma del presente articolo.

Art. 9.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore ai sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione dei servizi, la nomina a vice segretario nel ruolo della carriera di concetto del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 10.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico relativo al coefficiente 202 previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

Il capo del personale e degli affari generali del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 marzo 1963

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1963
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 209. CESSARI

(4712)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Milano.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 15 marzo successivo, con il quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore per l'anno 1962 presso la Corte di appello di Milano;

Letta la nota 9 aprile 1963, n. 1201/62, del Presidente della Corte, con la quale si chiede che in sostituzione del sostituto procuratore generale dott. Mario Volterra, ammalato, sia nominato componente supplente della Commissione il dott. Alberto Antonucci, sostituto procuratore generale presso la Corte stessa;

Ritenuto che occorre provvedere a detta sostituzione;

Letto l'art. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

Il dott. Alberto Antonucci, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Milano è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso detta Corte in sostituzione del dott. Mario Volterra.

Roma, addì 29 aprile 1963

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 maggio 1963
Registro n. 28 Grazia e giustizia, foglio n. 196. — GALLUCCI

(5042)

Sostituzione del presidente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo successivo, con il quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore per l'anno 1963 presso la Corte di appello di Potenza;

Letta la nota 24 aprile 1963, n. 1102, del Presidente della Corte, con la quale chiede che sia nominato il consigliere della stessa Corte dott. Casiere Cesare, in sua sostituzione, quale presidente effettivo della Commissione;

Ritenuto che occorre provvedere a detta sostituzione;

Letto l'art. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

Il dott. Casiere Cesare, consigliere della Corte di appello di Potenza, è nominato presidente effettivo della Commissione per gli esami di procuratore presso detta Corte, in sostituzione del dott. Varrone Tito.

Roma, addì 3 maggio 1963

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1963
Registro n. 28 Grazia e giustizia, foglio n. 328. — GALLUCCI

(5043)

Sostituzione di un componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte di appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo successivo, con il quale è stata nominata, tra le altre, la Commissione giudicatrice per gli esami di procuratore per l'anno 1963 presso la Corte di appello di Roma;

Letta la nota 24 aprile 1963, n. 3757, del Presidente della Corte, con la quale si chiede che in sostituzione del sostituto procuratore generale dott. Antonio Palermo, impossibilitato, sia nominato componente supplente della Commissione il dott. Ottorino Ilari, sostituto procuratore generale presso la stessa Corte;

Ritenuto che occorre provvedere a detta sostituzione;

Letto l'art. 5 della legge 23 marzo 1940, n. 254, che ha sostituito l'art. 22 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578;

Decreta:

Il dott. Ottorino Ilari, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, è nominato componente supplente della Commissione per gli esami di procuratore presso detta Corte, in sostituzione del dott. Antonio Palermo.

Roma, addì 3 maggio 1963

Il Ministro: BOSCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1963
Registro n. 28 Grazia e giustizia, foglio n. 327. — GALLUCCI

(5044)

Sostituzione del segretario della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti i decreti ministeriali 13 maggio 1950, 21 agosto 1959 e 27 giugno 1960, relativi alla composizione dell'Ufficio di segreteria della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Ritenuto che il dott. Visalli Nicolò non può più prestare la sua opera presso la predetta segreteria, perchè non fa più parte del personale dell'Ufficio;

Considerato necessario sostituire il predetto dott. Visalli con il dott. Amato Nicolò, magistrato addetto al Ministero;

Visti l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517, e l'art. 13, ultimo comma, del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228, che approva le norme per l'attuazione del precedente;

Decreta:

Il dott. Amato Nicolò, magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia, è nominato segretario della Commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti, in sostituzione del dott. Visalli Nicolò.

Roma, addì 16 aprile 1963

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1963
Registro n. 28 Grazia e giustizia, foglio n. 326. — Gallucci

(5045)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina Militare;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni;

Visto il regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina Militare in s.p.e. del 5 luglio 1923, n. 1503 e successive modificazioni;

Visto l'art. 10 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in farmacia, i diplomati in farmacia forniti anche della laurea in chimica ed i laureati in chimica e farmacia (vecchio ordinamento) che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale di farmacista a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2 sono elevati, oltre che per i motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

2) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

3) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

4) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

5) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

6) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero per la difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori farmacisti o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore farmacista, un maggiore medico, un professore di chimica farmaceutica;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo l'estratto di regolamento annesso alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di 20 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

Il vincitore del concorso che otterrà la nomina a tenente, se ammogliato, dovrà entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica notarile del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 100, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 100 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

f) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

g) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

h) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 100;

i) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti Autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documedti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del T. U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

Il vincitore del concorso, assunto in servizio con la nomina di tenente farmacista, sarà inviato a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare marittima della durata non inferiore a quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le istruzioni annesse potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico e alla Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 marzo 1963

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 aprile 1963
Registro n. 36 Difesa-Marina, foglio n. 206

Estratto di regolamento per gli ufficiali farmacisti della Marina militare in servizio attivo permanente (approvato con regio decreto 5 luglio 1923, n. 1503).

(*Omissis*).

Art. 4.

Gli esami di concorso per l'ammissione a tenente farmacista consisteranno di quattro prove: una scritta, una orale e due pratiche, giusta il programma seguente:

a) prova scritta (durata massima otto ore): chimico-farmaceutica e tossicologia;

b) prova orale (durata massima 40 minuti): materia medica nella parte attinente ai farmacisti;

c) prima prova pratica (durata massima otto ore): analisi di una sostanza medicinale compresa nella Farmacopea ufficiale allo scopo di constatarne i caratteri e svelarne le eventuali adulterazioni od alterazioni.

Sul tavolo del lavoro si troverà soltanto il materiale da esaminare o da analizzare, su di un foglio di carta saranno enunciati lo scopo della ricerca e tutte quelle spiegazioni che la Commissione avrà convenuto di dover dare.

Un inserviente del laboratorio sarà messo a disposizione dell'esaminando; egli dovrà fornire a questo tutti gli strumenti, apparecchi e reattivi, a misura che gli verranno richiesti, ed attendere anche alla nettezza dei vetri.

Ai concorrenti sarà concesso di consultare una guida per analisi chimiche che la Commissione porrà a loro disposizione.

Trascorso il tempo assegnato, l'esaminando non potrà più ritornare sulle ricerche fatte.

Egli dovrà compilare apposita relazione scritta circa il risultato, cui è pervenuto, e dar ragione del procedimento tenuto e del valore della ricerca, fatta in relazione ai quesiti proposti sul tema, e quindi rispondere alle domande che gli saranno eventualmente rivolte dai componenti della Commissione;

d) seconda prova pratica (durata massima di un'ora): tecnica di farmacia.

Ciascun candidato dovrà procedere inappuntabilmente alla spedizione di una ricetta; nel caso che vi sia incompatibilità fra gli elementi di essa o preveda che la somministrazione, per errore di compilazione, importi danno e pericolo per l'ammalato, l'esaminando è tenuto a farlo notare.

Ultimata la spedizione, il candidato dovrà rispondere alle domande, che, sul procedimento della medesima, potranno essergli rivolte.

I temi per ciascuna prova saranno volta per volta compilati dalla Commissione esaminatrice in seduta segreta, il presidente prenderà tutte le necessarie misure, affinchè i candidati non ne vengano a conoscenza prima di essere ammessi nella sala di esame.

In ciascuna prova la Commissione procederà prima alla votazione per la idoneità, che è segreta, e poi a quella del merito, che è palese: il merito sarà espresso con punti, che vanno da 0 a 9 pei non riusciti idonei e da 10 a 20 per gli idonei.

I candidati caduti in una prova sono esclusi dalle altre.

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico — **Roma**

Io sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di Porto) di . . . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami a un posto di tenente farmacista in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . . . . del . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . . nell'anno accademico . . . . . con la votazione di . . . . .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . ., li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponde con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che le ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(4687)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Concorso nazionale per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte destinate alla decorazione del nuovo Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Roma.

IL PROVVEDITORE REGIONALE
ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO

Vista la legge 28 febbraio 1953, n. 103;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Viste le leggi 29 luglio 1949, n. 717 e 3 marzo 1960, n. 237;

Visto il decreto presidenziale n. 40765 del 22 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1961, registro n. 2, foglio n. 33, con il quale è stato approvato il bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione ed esecuzione di opere d'arte, entro il limite di spesa di L. 8.700.000, nell'edificio sede dell'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Roma;

Considerato che il cennato bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 268 del 27 ottobre 1961;

Visto l'esito del predetto concorso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 2 agosto 1962 in base al quale sono risultate aggiudicate solo parte delle opere per un importo di L. 5.600.000;

Ritenuta ora la necessità, per l'ideazione e l'esecuzione delle rimanenti opere d'arte, dell'importo complessivo di lire 3.100.000, di bandire un nuovo concorso nazionale tra artisti italiani;

Visto il relativo bando di concorso;

Ai termini della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il nuovo bando di concorso nazionale tra artisti italiani per l'ideazione e realizzazione di opere artistiche da eseguire nell'edificio sede dell'Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica dell'Università di Roma, non aggiudicate nel concorso in precedenza bandito;

Art. 2.

Il presente decreto, con l'allegato bando, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1963

Il provveditore: MANFREDONIA

Registrato alla Corte dei conti, deleg. LL. PP., addì 8 marzo 1963
Registro n. 1 Provved. alle opere pubbliche, foglio n. 143

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio bandisce un concorso pubblico fra gli artisti italiani per la ideazione ed esecuzione dell'opera d'arte appresso indicata destinata alla decorazione del nuovo Istituto di chimica farmaceutica della Università di Roma.

Descrizione dell'opera:

Pannello in legno e metallo per la decorazione del soffitto della Biblioteca, a bassorilievo ad elementi geometrici anche ripetuti, delle dimensioni di circa m. 5 x 5, completo di n. 25 lumi per l'illuminazione diretta ed indiretta di tutto l'ambiente.

Il legno e il metallo dovranno essere campionati.

Il pannello dovrà essere fissato al soffitto previa disposizione di un solido ancoraggio e dovrà essere trattato con adeguate vernici protettive trasparenti da campionare.

E' a carico dell'artista ogni opera accessoria e richiesta la presentazione di elaborati indicanti in pianta, prospetto e sezione, tutti in scala 1:10, il controsoffitto in parola.

E' richiesto un particolare al vero delle dimensioni di m. 1 x 1 completo di almeno un lume.

Art. 2.

Al concorso potranno partecipare gli artisti, senza altra limitazione che il possesso della cittadinanza italiana.

Art. 3.

Ciascuno elaborato dovrà portare la seguente intestazione generale: « Concorso per la ideazione dell'opera d'arte destinata alla decorazione del nuovo Istituto di chimica farmaceutica della Università di Roma ».

Ogni elaborato dovrà essere firmato e dovrà essere presentata una dichiarazione pure firmata redatta in carta da bollo da L. 300, la quale dovrà contenere la esplicita affermazione che è stata presa esatta cognizione, accettandole pienamente, di tutte le condizioni contenute nello schema di lettera di impegno che potrà essere richiesta secondo le indicazioni di cui al successivo art. 8.

In detta dichiarazione si dovrà altresì affermare che il compenso per la esecuzione dell'opera indicato all'articolo 6 viene considerato a tutti gli effetti pienamente remunerativo di tutti gli oneri e condizioni specificati nella citata lettera di impegno.

Art. 4.

Gli elaborati dovranno pervenire a cura, spese e rischio dei concorrenti, al Provveditorato regionale alle opere pubbliche per il Lazio, Roma, via Monzambano 10, entro e non oltre le ore 12 del sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il termine non sarà prorogabile.

Gli elaborati che perverranno all'indirizzo suddetto dopo trascorso il termine sopraindicato non saranno presi in esame, ma trattenuti a disposizione degli autori fino a trenta giorni dalla data di chiusura del concorso.

Decorsa detta scadenza, il Provveditorato non risponderà degli elaborati non ritirati.

Art. 5.

Gli elaborati verranno esaminati e giudicati da una Commissione che sarà fomata secondo le vigenti disposizioni della legge 27 luglio 1949, n. 717, modificata dalla legge 3 marzo 1930, n. 237.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice formerà la graduatoria degli elaborati con esclusione di quelli ritenuti non idonei restando precisato che l'elaborato che risulterà al primo posto sarà dichiarato vincitore.

I criteri di giudizio saranno insindacabilmente fondati sull'esame comparativo degli elementi tecnici, estetici ed artistici dei singoli bozzetti nell'intento di assicurare la migliore riuscita dell'opera.

L'artista presentatore del bozzetto vincitore si dovrà intendere compensato con l'affidamento della esecuzione dell'opera.

All'artista vincitore verrà corrisposto, con le modalità di pagamento indicate nello schema di lettera d'impegno di cui al successivo art. 8, il compenso a corpo di L. 3.100.000 (lire tremilionicentomila).

Detto compenso è comprensivo di tutti gli oneri specificati nella citata lettera d'impegno.

Nessun compenso verrà corrisposto, e per nessun motivo, agli artisti presentatori dei bozzetti non vincitori.

Qualora ad insindacabile giudizio della Commissione, nessuno dei bozzetti presentati sia ritenuto meritevole di realizzazione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere a

questa mediante ulteriore concorso da bandire eventualmente anche per l'esecuzione di opere diverse da quelle del presente bando.

L'esito del concorso verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 7.

I bozzetti non prescelti rimarranno di proprietà dei rispettivi autori e dovranno esere ritirati entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso. Quelli prescelti rimarranno invece di proprietà dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 8.

Il vincitore dovrà presentare, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso, il certificato di cittadinanza italiana ad attestazione del requisito richiesto all'art. 1 del presente bando.

All'artista vincitore sarà affidato l'incarico della esecuzione dell'opera sulla base delle condizioni indicate in uno schema di lettera di impegno, di cui potrà essere richiesta copia all'Ufficio speciale del genio civile per le opere pubbliche della Capitale, via Monzambano 10, Roma, direttamente o a mezzo di incaricato.

A richiesta, detto Ufficio invierà a mezzo raccomandata lo schema di cui sopra, ma non risponderà di eventuali ritardi o disguidi.

Presso lo stesso Ufficio potranno essere assunte tutte le informazioni o precisazioni ritenute utili e si potranno altresì richiedere copie dei disegni allegati al presente bando (piante prospetti e sezioni) relativi agli ambienti nei quali le opere dovranno esesre collocate.

Art. 9.

La partecipazione al concorso impone l'accettazione incondizionata da parte dei concorrenti di tutte le condizioni stabilite nel presente bando, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4711)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso, per titoli e per esami, a un posto di fisico capo presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (ruolo «fisici» del personale degli Istituti sanitari).

Art. 1.

Posti messi a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per titoli e per esami, a un posto di fisico capo presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (ruolo «fisici» del personale degli Istituti sanitari).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

B) età non superiore a 40 anni, oltre le elevazioni previste dalle disposizioni di legge. Il personale dell'Istituto, in servizio presso le istituzioni sanitarie alla data del 29 marzo 1962, potrà partecipare al concorso qualunque sia la sua età;

C) buona condotta morale e civile;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie;

F) laurea in fisica;

G) laurea in scienze biologiche.

L'Istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta morale e civile o di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso.

Art. 3.

Presentazione della domanda - Termini e modalità

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta bollata da L. 200, dovrà essere presentata o fatta pervenire in piego raccomandato alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I) in Roma, via Giulio Romano n. 46, entro e non oltre le ore 18,30 del sessantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal bollo a data apposto dall'Istituto.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla Direzione generale dell'Istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o altro ufficio).

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato *A* al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, pur avendo superato il 40° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, avvero le eventuali condanne penali riportate o i procedimenti penali pendenti a loro carico;

f) il possesso della laurea in fisica e della laurea in scienze biologiche con l'indicazione dell'Università e della data in cui sono state conseguite;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) l'indirizzo presso il quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso stesso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; per i dipendenti dell'Istituto il visto potrà essere apposto dal dirigente la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante di Compagnia o unità equiparata.

Per aver accesso all'aula d'esame il candidato ammesso a sostenere le prove d'esame dovrà presentare idoneo documento di riconoscimento.

Art. 4.

Presentazione dei titoli professionali, accademici e scientifici Termini e modalità

Per l'eventuale attribuzione dei punteggio previsto per i titoli, i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) i certificati comprovanti i titoli professionali, accademici (e, tra l'altro, il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami speciali), scientifici (quali, ad esempio, i titoli relativi ai concorsi, alle borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, ai servizi prestati, ecc. .), le pubblicazioni a stampa — da esibirsi in duplice copia — ed ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

2) elenco in duplice copia dei titoli allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 5.

Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Presidente dell'Istituto.

Art. 6.

Prove d'esame

I candidati ammessi al concorso riceveranno in tempo utile comunicazione del luogo, giorno ed ora in cui si effettueranno le prove di esame.

Le prove di esame, la cui durata sarà stabilita dalla Commissione giudicatrice, consisteranno:

a) in una prova scritta: svolgimento scritto di un tema, estratto a sorte fra quelli proposti dalla Commissione giudicatrice, su argomenti di fisica teorica, elettronica generale, microscopia elettronica, biofisica, indagine biologica a mezzo dei radioisotopi;

b) in una prova pratica: da eseguirsi alla presenza della Commissione giudicatrice, con una breve relazione sulle tecniche di microscopia elettronica e di biofisica e sulla misurazione delle radiazioni jonizzanti;

c) in una prova orale: su argomenti di microscopia elettronica, biofisica, indagine biologica a mezzo dei radioisotopi, misurazione delle radiazioni jonizzanti e mezzi di tutela.

La Commissione giudicatrice del concorso stabilirà, prima della effettuazione delle prove d'esame, i criteri per la valutazione dei titoli.

Art. 7.

Votazioni minime

I candidati che avranno riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a sette decimi saranno ammessi a sostenere le altre prove d'esame.

Saranno considerati idonei i candidati che avranno riportato in queste ultime una media di almeno sette decimi e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il punteggio per i titoli, che non potrà superare i venti punti, sarà attribuito ai soli candidati che avranno conseguito la idoneità.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

I candidati che avranno conseguito la idoneità dovranno far pervenire nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

La graduatoria del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva riportata e con l'osservanza di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di diritti e preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Nei casi di parità di votazione complessiva il personale in servizio presso le istituzioni sanitarie dell'Istituto avrà la preferenza sugli altri candidati, ferma restando nei riguardi di tutti i candidati l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di diritti e di preferenze per la nomina a pubblici impieghi.

Art. 9.

Titoli di precedenza e di preferenza

I concorrenti sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato modello 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

5) orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

6) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

7) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

8) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

9) figlio di mutilato o invalido per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente Sezione provinciale della Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale dell'Unione stessa;

10) madre o vedova non rimaritata o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

11) ex combattente od assimilato:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

c) per i reduci dalla deportazione: attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) per i profughi: attestazione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1946, n. 1117;

12) coniugato o vedovo: stato di famiglia, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

13) capo di famiglia numerosa: stato di famiglia, di cui al precedente n. 12), da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando fra essi anche i figli caduti in guerra;

14) mutilati e invalidi civili: documentazione attestante il possesso della relativa qualifica ai sensi della legge n. 1539 del 5 ottobre 1962.

Ai soli fini del beneficio dell'elevazione del limite di età, coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del Prefetto della Provincia in cui hanno residenza.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte del vincitore e visita medica

I risultati del concorso saranno sottoposti all'approvazione del Comitato esecutivo dell'Istituto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine il concorrente utilmente collocato nella graduatoria dovrà presentare, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'esito del concorso stesso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) titolo di studio in originale ovvero in copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

b) certificato di abilitazione all'esercizio professionale, qualora la laurea non abiliti all'esercizio stesso;

c) certificato rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante la iscrizione all'albo e la relativa decorrenza;

d) estratto dell'atto di nascita, in carta bollata da lire 200.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il 40° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei relativi requisiti nelle forme previste dall'art. 9, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza nella nomina a termine del precedente art. 8;

e) certificato, in carta bollata da L. 200, dal quale risulti che il candidato:

1) abbia la cittadinanza italiana;

2) sia di buona condotta morale e civile. L'attestazione della buona condotta morale e civile dovrà essere rilasciata dal sindaco del Comune in cui il candidato risieda da almeno un anno alla data del certificato; in caso di residenza per un tempo minore, il candidato dovrà presentare altri certificati dei sindaci dei Comuni dove egli abbia avuto la residenza nell'anno precedente la data del certificato di cui innanzi;

3) goda dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziario, in carta bollata da L. 200;

g) documento, aggiornato a data recente, comprovante l'adempimento degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile), e cioè copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, provvisto di bollo per L. 200, sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare, ovvero (per coloro che non abbiano prestato servizio militare) certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata da L. 200;

h) fotografia recente, autenticata, dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo da L. 200.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica a prestare servizio presso le istituzioni sanitarie, l'Amministrazione inviterà i candidati, utilmente collocati in graduatoria, presso l'ospedale sanatoriale più vicino alla residenza dei candidati stessi, perchè, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi degli invalidi di guerra e categorie equiparate, siano sottoposti a visita medica da un sanitario di sua fiducia.

Per detti candidati in servizio presso l'Istituto, la Direzione generale ha facoltà di non procedere all'accertamento di cui sopra.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a quella della comunicazione dell'esito del concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche Amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione dell'esito del concorso, siano in servizio presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto.

Gli aspiranti dichiarati indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale e di buona condotta, purchè in ciascun atto si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 11.

Assunzione in servizio

Il Comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina del vincitore.

I candidati che abbiano superato le prove d'esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente scoperti nel ruolo, nè quelli che si renderanno successivamente vacanti.

Contro la deliberazione di nomina del Comitato esecutivo, da pubblicarsi nel «Bollettino ufficiale del personale» dell'Istituto, non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto stesso.

Il vincitore del concorso dovrà prestare servizio di prova per la durata di sei mesi, salvo quanto è previsto dalle vigenti norme del regolamento per il personale dell'Istituto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto stesso.

Il rapporto d'impiego con l'Istituto è regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del Comitato esecutivo, il periodo di prova.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma servizio nella residenza assegnatagli sarà considerato rinunciatario al posto.

Al candidato nominato sarà assegnata la retribuzione iniziale spettante al personale di categoria *A*, grado IV, fisico capo, e cioè lo stipendio annuo di L. 1.447.200 oltre l'assegno sostitutivo delle competenze accessorie, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia e la 13ª mensilità.

Saranno, inoltre, corrisposte le altre competenze accessorie quali l'eventuale compenso per lavoro straordinario, nonchè il compenso speciale attribuibile in caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie e l'indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare (ad esempio: un fisico capo coniugato con due figli di età non superiore ai 14 anni, residente in un Comune con almeno 800.000 abitanti, percepirà una retribuzione lorda mensile di L. 120.600 per stipendio, L. 17.680 per aggiunta di famiglia, L. 12.609 per assegno sostitutivo delle competenze accessorie, L. 4.400 per indennità integrativa speciale, L. 9.000 per indennità di rimborso spese per profilassi antitubercolare — subordinatamente alle presenze nel mese — oltre la 13ª mensilità ed il compenso orario di L. 662, per eventuale lavoro straordinario e compenso speciale di L. 34.330 attribuibile nel caso di effettuazione continuativa di prestazioni straordinarie).

Il trattamento giuridico ed economico indicato nei commi precedenti è suscettibile di modificazioni in dipendenza di eventuale nuova disciplina normativa.

Roma, addì 11 aprile 1963

Il presidente: CORSI

ALLEGATO *A*

(Carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio gestione case di cura e di ricovero - Ufficio V - Sezione I - Via Giulio Romano n. 46, ROMA.

. . l . . sottoscritt . . . . (cognome e nome; le donne coniugate devono indicare, nello ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri) nat . a . . . . . . il . . . . . . residente a . . . . . (provincia di . . . . .) (1) domanda di essere ammess . a partecipare al concorso a un posto di fisico capo.

A tal fine . . l . . sottoscritt . . dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritt . .nelle liste elettorali del comune di . . . . . (2).

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in fisica e del diploma di laurea in scienze biologiche conseguite rispettivamente il . . . . . . presso . . . . (indicare giorno, mese ed anno) (indirizzo dell'Università);

e) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione:

. . . .

f) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite normale di età in base al titolo: . . . .

. . l . . sottoscritt . . unisce alla presente domanda l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni.

In caso di nomina . . l . . sottoscritt . . è disposta . . a raggiungere qualsiasi residenza.

. . l . . sottoscritt . . chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso (gli . . (le) venga fatta al seguente indirizzo (4), impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo . . . .

Luogo e data . . . . . .

Firma . . . .
(da autenticarsi da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza (5).

(1) Indicare se dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna.

(4) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(5) Per i dipendenti dell'Istituto la firma potrà essere vistata dal dirigente sanitario la rispettiva unità funzionale; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della Compagnia o unità equiparata.

(4648)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1961, registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 148, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 310 del 15 dicembre 1961, con il quale è stato bandito un concorso per esami a due posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca;

Viste le designazioni, effettuate dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Ministero della pubblica istruzione per la nomina, rispettivamente, del presidente della Commissione e di due membri, docenti universitari, nonchè dell'insegnante di lingua tedesca;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a due posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca, è composta come segue:

Presidente:
Figliolia dott. Mario, consigliere di Stato;

Membri:
Tiberio prof. Carlo Alberto, incaricato di fisica tecnica nella Università di Roma;
Gentiloni Silveri prof. Domenico, incaricato di scienza delle costruzioni nell'Università di Roma;
Lensi ing. Mario, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;
Caccamo dott. Francesco, ispettore generale del ruolo dell'Amministrazione centrale;
Cupini Scalettari prof.ssa Eleonora, titolare di lingua tedesca nella Scuola media « Settembrini » di Roma.

Segretario:
Martire n. Magnani dott.ssa Elisabetta, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1963
Registro n. 3 Lavoro e previd. soc., foglio n. 277. — LA TORRE

(4570)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1962, registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 226, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1962, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dello Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni effettuate dal Consiglio di Stato, con nota n. 113/Gab. dell'8 febbraio 1963, per la nomina del presidente della Commissione, e dal Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 7757 del 22 novembre 1962, per la nomina di due membri docenti universitari;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a sessanta posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dello Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 1° febbraio 1962, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, è composta come segue:

Presidente:
Zingale dott. Salvatore, consigliere di Stato.

Membri:
Sinagra prof. Vincenzo, ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Palermo;
Mezzacapo prof. Camillo, libero docente di scienze delle finanze e diritto finanziario nella Facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma;
Guerrieri dott. Danilo, ispettore generale del ruolo della Amministrazione centrale;
Sacco dott. Domenico, ispettore generale del ruolo dello Ispettorato del lavoro.

Segretario:
Braschi dott. Ernesto, ispettore superiore del ruolo dello Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1963
Registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 108 - MAUCERI

(4569)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1961, registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 146, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 310 del 15 dicembre 1961, con il quale è stato bandito un concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del

personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca.

Viste le designazioni effettuate dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Ministero della pubblica istruzione per la nomina, rispettivamente del presidente della Commissione e di due membri, docenti universitari, nonchè dell'insegnante di lingua tedesca;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Decreta

La Commissione giudicatrice del concorso a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o in scienze coloniali, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca, è composta come segue:

Presidente:

Crisci dott. Giorgio, consigliere di Stato.

Membri:

Salzano, prof. Amedeo, ordinario di ragioneria generale ed applicato nell'Università di Catania;

Di Marcantonio prof. Amleto, incaricato di diritto del lavoro nell'Università di Trieste;

Licata dott. Vincenzo, ispettore generale del ruolo dello Ispettorato del lavoro;

Lingolani dott. Carlo, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Cupini Scalettari prof.ssa Eleonora, titolare di linqua tedesca nella Scuola media « Settembrini » di Roma;

Segretario:

Milana dott. Giuseppe, consigliere di prima classe del ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1963
Registro n. 3 Lavoro e previd. soc., foglio n. 276. — LA TORRE

(4571)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1961, registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 149, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 310 del 15 dicembre 1961, con il quale è stato bandito un concorso per esami a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca;

Viste le designazioni, effettuate dal Presidente del Consigli di Stato e dal Ministero della pubblica istruzione, per la nomina, rispettivamente del presidente della Commissione e di due membri, docenti universitari, nonchè dell'insegnante di lingua tedesca;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a due posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca, è composta come segue:

Presidente:

Fanelli dott. Gaetano, consigliere di Stato.

Membri:

Scotto prof. Ignazio, libero docente di diritto del lavoro nella Università di Roma;

Barile prof. Giuseppe, ordinario di diritto internazionale nella Università di Firenze;

Marino dott. Salvatore, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Orga dott. Luigi, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Cupini Scalettari prof.ssa Eleonora, titolare di lingua tedesca nella Scuola media « Settembrini » di Roma.

Segretario:

Milana dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe nel ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1963
Registro n. 3 Lavoro e previd. soc., foglio n. 278 — LA TORRE

(4564)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1961, registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 147, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 310 del 15 dicembre 1961, con il quale è stato bandito un concorso per esami a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatorie di lingua tedesca;

Viste le designazioni, effettuate dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Ministero della pubblica istruzione, per la nomina, rispettivamente, del presidente della Commissione e di due membri, docenti universitari, nonchè dell'insegnante di lingua tedesca;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione del concorso di cui trattasi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a due posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in giurisprudenza o in scienze politiche, in attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prove obbligatoria di lingua tedesca, è composta come segue:

Presidente:

Fanelli dott. Gaetano, consigliere di Stato.

Membri:

Del Giudice prof. Riccardo, incaricato di diritto del lavoro nell'Università di Roma;

Gambino prof. Amedeo, libero docente di economia politica nella Università di Roma;
Caroppo dott. Attilio, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;
Grita dott. Bruno, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;
Cupini Scalettari prof.ssa Eleonora, titolare di lingua tedesca nella Scuola media «Settembrini» di Roma.

Segretario:

Di Stefano dott. Carlo, direttore nel ruolo degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1963
Registro n. 3 Lavoro e previd. soc., foglio n. 275. — LA TORRE

(4563)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a venti posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di geometra.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 1º febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1962, registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 226, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1962, con il quale è stato bandito un concorso per esami a venti posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di geometra;
Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Viste le designazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 17223, del 16 novembre 1962, per la nomina di due membri professori di istituto di istruzione secondaria di 2º grado;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a venti posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 1º febbraio 1962, è composta come segue:

Presidente:

Cossu dott. Edmondo, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Membri:

Lensi ing. Mario, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;
Marino dott. Salvatore, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;
Deliperi prof. Costanzo, titolare di materie giuridiche ed economiche nell'Istituto tecnico commerciale «M. Pantaleoni», di Roma;
Solivetti prof. Guido, titolare di ragioneria e tecnica commerciale nell'Istituto tecnico commerciale «Gioberti» di Roma;

Segretario:

Pace dott. Antonio, ispettore superiore del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Regisratto alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1963
Registro n. 3 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 105 — MAUCERI

(4565)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a cinquantacinque posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti del diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 1º febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1962, registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 226, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1962, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinquantacinque posti di applicato aggiunto, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;
Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a cinquantacinque posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 1º febbraio 1962, è composta come segue:

Presidente:

Manduzio dott. Renato, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Membri:

Caccamo dott. Francesco, ispettore generale del ruolo dell'Amministrazione centrale;
Cingolani dott. Carlo, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;
Orga dott. Luigi, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;
Martire dott.ssa. Elisabetta nata Magnani, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Segretario:

Pace dott. Antonio, ispettore superiore del ruolo dello Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Regisratto alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1963
Registro n. 3 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 107 — MAUCERI

(4566)

Composizione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a sessanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto ministeriale 1º febbraio 1962, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1962, registro n. 3 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 226, pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 16 agosto 1962, con il quale è stato bandito un concorso per esami a sessanta posti di ispettore aggiunto di 3ª classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, riservato a candidati muniti di diploma di ragioniere e perito commerciale;
Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;
Viste le designazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 17224 del 16 novembre 1962, per la nomina di due membri professori di istituto di istruzione secondaria di 2º grado;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a sessanta posti di ispettore aggiunto di 3a classe nel ruolo della carriera di concetto dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 1° febbraio 1962, è composta come segue:

Presidente:

Cossu dott. Edmondo, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Membri:

Lombardi dott. Mario, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Michelazzi dott. Carlo, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

Gera prof. Giovanni, titolare di materie giuridiche nell'Istituto tecnico commerciale « Gioberti » di Roma;

Salvatelli prof. Goffredo, preside dell'Istituto tecnico commerciale « V. Pareto » di Roma.

Segretario:

Marcozzi dott. Enrico, ispettore di 1a classe del ruolo dell'Ispettorato dell avoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1963
Registro n. 3 *Lavoro e prev. sociale, foglio n.* 106 — MAUCERI

(4567)

Sostituzione di membri della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quattro posti di ispettore di 1a classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1961, registro n. 11 Lavoro e Previdenza Sociale, foglio n. 295, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'8 febbraio 1962 con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di ispettore di 1a classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica;

Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1962, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1962, registro n. 8 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 68, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1962 con il quale il prof. dott. Pietro Didonna è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Considerato che a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, il prof. dott. Didonna non può far parte della Commissione giudicatrice, che non ha ancora iniziato i propri lavori;

Considerato che per altri impegni l'ing. Silvio Franz, ispettore generale del lavoro deve essere sostituito con altro funzionario;

Decreta:

Il dott. Carlo Bessero, ispettore generale del ruolo dello Ispettorato del lavoro ed il dott. Lorenzo Esposito, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro, sono chiamati a far parte della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quattro posti di ispettore di 1a classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, bandito con decreto ministeriale 26 ottobre 1961, in sostituzione, rispettivamente, del prof. dott. Pietro Didonna e dell'ing. Silvio Franz.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1963

Il Ministro: BERTINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1963
Registro n. 2 *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 381 - MAUCERI

(4568)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a direttrice dell'Educandato femminile dello Stato di Udine.

Si dà avviso che nel « Bollettino ufficiale », parte seconda, n. 12, del 21 marzo 1963, pagina 2377, del Ministero della pubblica istruzione, è stata pubblicata la graduatoria del concorso a direttrice dell'educandato femminile dello Stato di Udine indetto con decreto ministeriale 10 agosto 1961.

(4577)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a otto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso per esami a otto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle Segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 15 gennaio 1962, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1962, registro n. 19, foglio n. 365, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 aprile 1962, n. 103, avranno luogo in Roma presso la Facoltà di ingegneria della Università, via Eudossiana n. 18 (San Pietro in Vincoli), nei giorni 5, 6 e 7 giugno 1963, con inizio alle ore 8,30.

(5076)

Avviso di rettifica

Nel « concorso per titoli ed esami a cinquanta posti di aiutante tecnico aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dei licei classici e scientifici », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 2 maggio 1963, a pag. 2290, all'art. 8, riga 32a, in luogo di « ... 12 ottobre 1957, n. 977 » leggasi « ... 20 dicembre 1962, n. 1749 » e alla riga 33a in luogo di « Coefficiente 157 ... » leggasi « Coefficiente 173 ... ».

(4903)

REGIONE DELLA VALLE D'AOSTA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella Regione al 30 novembre 1962.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 422 in data 3 dicembre 1962, con il quale è stato indetto un pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nei comuni della Regione alla data del 30 novembre 1962;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso;

Viste le designazioni formulate dall'Ordine dei medici della Regione;

Vista la terna proposta dall'assemblea consorziale di Valpelline;

Visto l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281 e gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge regionale 20 novembre 1952, n. 4;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545 e lo Statuto della Regione autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico condotto vacante del Consorzio di Valpelline alla data del 30 novembre 1962 è costituita come segue:

Presidente:

Chantel dott. Enrico, Assessore regionale alla sanità e assistenza sociale, appositamente delegato.

Componenti:

Barbero dott. Pietro Carlo, medico regionale;

Borsotti prof. dott. Pier Carlo, docente in patologia speciale chirurgica;

Morachini prof. dott. Ruggero, docente in patologia speciale medica;
Rosset dott. Samuele, medico condotto titolare.

Membri aggiuntivi per la prova orale di lingua francese:
Gard prof. Patrizio, preside del Liceo classico di Aosta;
Ferretti prof.ssa Marisa, insegnante di lingua francese.

Segretario:
Fosson Francesco, funzionario dell'Amministrazione regionale.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori presso l'Ospedale Molinette di Torino non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Regione.

Aosta, addì 10 maggio 1963

Il Presidente: MARCOZ

(4901)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERAMO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Teramo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 3 dicembre 1962, n. 4075, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1962 e precisamente ai posti di medico condotto dei comuni di: Campli (prima condotta), Castilenti (condotta unica), Cortino (condotta unica), Montefino (condotta unica), Sant'Omero (prima condotta), Torano Nuovo (condotta unica);
Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice del concorso predetto,
Visti gli atti relativi ai lavori della citata Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei partecipanti al concorso di cui in narrativa, risultati idonei:

1. Salini Rocco	punti	49,957	su 100
2. Forcellese Eutilio	»	48,735	»
3. Gramenzi Camillo	»	48,000	»
4. Tancredi Nino	»	46,277	»
5. Pedriali Lanfranco	»	45,218	»
6. Fedeli Leo	»	42,663	»
7. De Francesco Camillo	»	42,038	»
8. Impullitti Domenico	»	40,113	»
9. Riccucci Giuliano	»	39,013	»
10. Frezza Sergio	»	37,306	»
11. Foppoli Ulderico	»	35,129	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di presto Ufficio ed in quello dei Comuni interessati.

Il medico provinciale: DI MEGLIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, n. 1471, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di medico condotto vacanti in questa provincia al 30 novembre 1962 di cui al bando 3 dicembre 1962, n. 4075, e precisamente ai posti di medico condotto dei comuni di Campli (prima condotta), Castilenti (condotta unica), Cortino (condotta unica), Montefino (condotta unica), S. Omero (prima condotta), Torano Nuovo (condotta unica);
Viste le domande presentate dai candidati nelle quali vengono indicate le sedi in ordine di preferenza;
Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, compresi nella graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa, sono dichiarati vincitori al posto a fianco di ciascuno di essi indicato:
Salini dott. Rocco: condotta medica di Castilenti (condotta unica);
Forcellese dott. Eutilio: condotta medica di San Omero (prima condotta);
Gramenzi dott. Camillo: condotta medica di Campli (prima condotta);
Tancredi dott. Nino: condotta medica di Torano Nuovo (condotta unica);
Pedriali dott. Lanfranco: condotta medica di Cortino (condotta unica);
Fedeli dott. Leo: condotta medica di Montefino (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Teramo e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio de in quello dei Comuni interessati.

Teramo, addì 8 maggio 1963

(4902) *Il medico provinciale*: DI MEGLIO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 11461 in data 1 dicembre 1961, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario presso l'Ufficio autonomo di igiene e profilassi del comune di Cinisello Balsamo e n. 11461/II in data 5 luglio 1962, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;
Esaminati i verbali e la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei secondo l'ordine della votazione conseguita, per l'eventuale osservanza, fra l'altro, delle preferenze stabilite dalle leggi;
Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, nonchè l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Crisciuolo Alfonso	punti	139,441
2. Donati Giorgio	»	127,850

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Milano, addì 9 maggio 1963

Il medico provinciale: VEZZOSO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto e richiamato il proprio decreto n. 11461/62 in data 9 maggio 1963, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario dell'Ufficio autonomo di igiene e profilassi del comune di Cinisello Balsamo;
Ritenuto di dover procedere alla nomina del vincitore del concorso;
Visti gli articoli 36 e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 24 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Crisciuolo Alfonso è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse e nominato ufficiale sanitario in prova dell'Ufficio autonomo di igiene e profilassi del comune di Cinisello Balsamo.

Il predetto assumerà servizio entro il 25 maggio 1963.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Cinisello Balsamo.

Milano, addì 9 maggio 1963

Il medico provinciale: VEZZOSO

(4693)

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVICIALE

Visto il proprio decreto di pari numero in data 19 dicembre 1962 con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso per titoli ed esami a n. 3 posti di medico condotto vacanti presso il comune di Milano alla data del 30 novembre 1960;

Visto il proprio decreto n. 7675/1 in data 19 dicembre 1962, con il quale vengono dichiarati i vincitori dei posti di cui sopra;

Considerato che per rinuncia da parte del concorrente che lo precede nella graduatoria di merito il dott. Walter de Micheli interpellato ai sensi di legge ha dichiarato di accettare il posto di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Walter de Micheli è dichiarato vincitore del concorso di cui alle premesse.

Il sindaco del comune di Milano è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nei modi e sensi di legge.

Milano, addì 9 maggio 1963

Il medico provinciale: VEZZOSO

(4692)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 17 del 2 gennaio 1963, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania nell'anno 1962;

Visti gli artt. 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli artt. 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935, n. 854;

Visti gli artt. 8 e 9 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificati dall'art. 6 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1935, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario, vacanti nella provincia di Catania nell'anno 1962 è costituita come appresso:

Presidente:

Caruso dott. Francesco, vice prefetto vicario.

Componenti:

Scuderi dott. Mario, ispettore generale medico;

Petragnani prof. dott. Giovanni, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Catania;

Di Marco prof. dott. Ignazio, libero docente in patologia medica;

Maranzano dott. Giuseppe, ufficiale sanitario di ruolo.

Segretario:

Nicosia dott. Nunzio, direttore di sezione del ruolo amministrativo del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice avrà sede in Catania ed inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale.

Catania, addì 4 maggio 1963

Il medico provinciale: SCUDERI

(4572)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1619 in data 17 aprile 1963, con il quale venivano dichiarati i vincitori del concorso a posti di condotta medica, vacanti in Provincia al 30 novembre 1961;

Considerato che a causa della rinuncia del dott. Vico Massucci si è resa vacante la condotta medica di Monsampietro Morico;

Ritenuto pertanto che occorre assegnare la detta condotta al ricorrente che vi ha diritto, secondo le preferenze indicate nella domanda di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria generale approvata con proprio decreto n. 1618 del 17 aprile u. s.;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Di Pietro Francesco, risultato idoneo nella graduatoria del concorso indicato nella premessa, è dichiarato vincitore della condotta di Mansampietro Morico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale e del Comune interessato.

Ascoli Piceno, addì 9 maggio 1963

Il medico provinciale: FACCHINI

(4691)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TERNI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per l'apertura di farmacie nella Provincia di Terni.

Con decreto 6 aprile 1963 è stata approvata la graduatoria del concorso per l'apertura ed esercizio di 18 farmacie in Terni-capoluogo e frazioni.

Tale graduatoria è stata pubblicata nel Foglio annunzi legali della prefettura di Terni n. 78 del 23 aprile 1963.

(4573)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AREZZO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2038/I-10 del 21 gennaio 1963, col quale veniva bandito un pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'assegnazione di due condotte veterinarie vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1962;

Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine delle votazioni;

In virtù dell'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 ed alla legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1962:

1. Quadri Umberto . . . . . . punti 64,751 su 100
2. Galletti Antonio . . . . . . » 63,413 »
3. Comodo Narciso . . . . . . » 60,479 »
4. Morettini Brunò . . . . . . » 56,062 »
5. Gallina Benedetto . . . . . » 55,346 »
6. Zampetti Umberto . . . . . . » 50,432 »
7. Lucherini Mario . . . . . . » 50,054 »
8. Conti Romano . . . . . . » 48,500 »
9. Cherubini Giuseppe . . . . . » 45,042 »
10. Meliota Oronzo . . . . . . » 42,354 »
11. Cappella Domenico . . . . . » 42 — »
12. Zampetti Giorgio . . . . . . » 40 — »
13. Tonni Sergio . . . . . . » 39 — »
14. Filotto Ermenegildo . . . . . » 37,500 »
15. Travaglini Gian Carlo . . . . » 36,500 »
16. Mariani Antonino Pio . . . punti 36,416 su 100
17. Cacitti Dante . . . . . . » 35,500 »
18. Buda Carlo (nato 13 ottobre 1926) » 35 — »
19. Baronti Vinicio (nato 15 novembre 1935) . . . . » 35 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Arezzo e del comune di Cortona.

Arezzo, addì 8 maggio 1963

Il veterinario provinciale: SIDOTI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2272/I-10 in data 8 maggio 1963, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Arezzo al 30 novembre 1962, bandito con decdeto n. 2038/I-10 del 21 gennaio 1963;

In virtù degli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281, nonchè della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Quadri Umberto è dichiarato vincitore della condotta 1a del comune di Cortona con qualifica di veterinario capo.

Il dott. Galletti Antonio è dichiarato vincitore della condotta 2a del comune di Cortona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Arezzo e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Arezzo e del comune di Cortona.

Arezzo, addì 8 maggio 1963

Il veterinario provinciale: SIDOTI

(4699)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.